



Regione Toscana

Seduta n. 241/PS/VAS del 21.01.2022
Determinazione n. 2/AC/2022

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Progetto di Paesaggio “I Territori del Pratomagno”

Fase Rapporto Ambientale

Proponente: Direzione Urbanistica e Politiche abitative – Settore Tutela e Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Autorità Procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Parere Motivato

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

premessato che

- Il Progetto di Paesaggio “I Territori del Pratomagno” (di seguito PdP) costituisce attuazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con DCR 37/2015; il PIT-PPR prevede i progetti di paesaggio all'art.34 della Disciplina di Piano;
- Il PdP è redatto secondo le procedure di cui all'art.89 comma 2 della LR 65/10 ed è atto di governo del territorio ai sensi della medesima legge;
- il PdP rientrano nel campo di applicazione della VAS di cui all'art. 3 co.2 della Direttiva 2001/42/CE, dell'art. 6 co.2 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.5 co.2 della lr 10/10;
- il Proponente è individuato nel Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Direzione Urbanistica;
- con note prot. n. 0132208 del 25/03/2021 e prot. n. 0135422 del 26/03/2021 il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso al NURV, a tutti i soggetti con competenza ambientale e alle Direzioni regionali interessate, il provvedimento di adozione del PdP “I territori del Pratomagno” - BURT n.12 del 24 marzo 2021 comprensivo degli allegati e del Rapporto ambientale di VAS ai fini delle consultazioni di cui all' art. 25 della lr 10/10, che si sono concluse il 24/05/2021;
- con nota prot. n. 0133635 del 25/03/2021 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione in area riservata dei documenti di piano e del Rapporto ambientale di VAS ed ha fissato la scadenza del 24/05/2021 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV;
- a seguito della consultazione e nell'ambito della sua istruttoria il NURV, ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, ha rilevato la necessità di ricomporre gli elementi conoscitivi e valutativi contenuti nei vari documenti del PdP adottato nell'ambito di un unico documento, redatto a livello di screening, contenente l'analisi delle potenziali incidenze e della significatività degli eventuali effetti delle strategie e delle azioni previste dal PdP “I territori del Pratomagno” sui siti della Rete Natura 2000;
- il NURV si è espresso pertanto con Determina 2/AC/2021 del 18/06/2021 chiedendo al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio che la documentazione del PdP I territori del Pratomagno, comprensiva del documento di screening di incidenza, fosse sottoposta nuovamente all'attenzione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e del pubblico interessato, secondo le procedure previste per la consultazione di cui all'art.14 del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 0460588 del 26/11/2021, il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha quindi avviato nuovamente le consultazioni di cui all'art.14 del d.lgs. 152/06, trasmettendo agli SCA e al NURV la documentazione del Progetto di Paesaggio “I Territori del Pratomagno”, adottata con D.C.R. n.19 del 24.02.2021, pubblicata sul BURT n.12 – parte seconda – del 24 marzo 2021, e le integrazioni redatte in risposta a quanto richiesto nella Determina 2/AC/2021 del NURV, consistenti in:
 1. “Documento di screening di incidenza” (Allegato B Elaborati di valutazione)
 2. elaborato cartografico denominato “Tav.2.4 Siti della Rete NATURA 2000” (Allegato A Elaborati di progetto);
- la scadenza delle consultazioni è fissata il 10.01.2022;
- con nota prot. n. 0463206 del 29/11/2021 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 18/01/2022, nonché fissando per il 20/01/2022 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 21/01/2022 quale data di approvazione;
- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:
 - Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico – ns prot. 150438 del 06/04/2021
 - Toscana Energia S.p.A. - ns. prot. 0158096 del 09/04/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns. prot. 209249 del 12/05/2021;
 - Pianificazione e controlli in materia di cave - prot. 0218234 del 19/05/2021

- Settore Forestazione. Agroambiente - prot. 0221006 del 20/05/2021
- Associazione "La Brigata di Raggiolo" – ns. prot. 222404 e 222977 del 21/05/2021
- MiC Segretariato regionale per la Toscana – ns. prot. 0225186 del 24/05/2021
- Pubblacqua S.p.A – ns. prot. 0224661 del 24/05/2021
- MIC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo - ns. prot. 0267271 del 25/06/2021.
- Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Centro – ns prot. n. 11420 del 13/01/2022
- Arpat – ns prot. n. 0017512 del 18/01/2022;
- Settore Tutela della Natura e del Mare – ns prot. n. 0023738 del 21/01/2022.

esaminati

I documenti messi a disposizione dal proponente:

Allegato A: Elaborati di Progetto – Tavole, NTA, Relazione illustrativa, Tav.2.4 Siti della Rete NATURA 2000

Allegato B: Elaborati di Valutazione - Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Documento di Screening di Incidenza

Allegato C: Relazione del RUP

Allegato D: Rapporto Garante

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico	Il Settore fa presente che ha concesso finanziamenti che ricadono nel territorio in esame, come si evince dal report allegato
2	Toscana Energia S.p.A.	Il contributo evidenzia che, limitatamente ai Comuni gestiti da Toscana Energia, in questa fase, non sono rilevate criticità collegate alla distribuzione del gas metano. Viene rimandata a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.
3	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	L'Autorità fa presente che il Progetto e le successive fasi attuative dovranno essere coerenti con i Piani dell'Autorità scrivente vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it), che al momento attuale sono i seguenti: - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017); - Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558) e modificato dal Decreto del SG n.33 del 05/08/2020 di aggiornamento dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei di Prato e di Empoli, e dei corpi costieri del bacino Toscana Costa (www.adbarno.it/rep/decreti/033_2020.pdf); - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015; - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5

		<p>novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.</p> <p>Il contributo evidenzia i procedimenti e le modalità da seguire per gli approfondimenti di quadro conoscitivo idraulico e geomorfologico e indica i settori competenti dell'Autorità scrivente con cui i Comuni, nel recepimento del PdP e nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, dovranno provvedere a prendere contatti. Infine L'Autorità, in relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA sebbene non sia prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni del PdP non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p>																																																																																										
4	Settore Pianificazione e controlli in materia di cave	<p>Il Settore richiama il precedente contributo (prot. 0251721 del 20/07/2020), trasmesso nella fase di Avvio del procedimento relativo alla formazione del Progetto di Paesaggio in oggetto, in cui era stata segnalata l'opportunità di verificare le eventuali interferenze delle previsioni del PdP (nuova sentieristica, tutela e valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale, ecc.) con i contenuti del Piano Regionale Cave che allora risultava solamente adottato.</p> <p>Il Settore comunica che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Regionale Cave e la completa documentazione è consultabile all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/piano-regionalecave, mentre i relativi dati geografici sono consultabili e scaricabili dal portale regionale GEOscopio al seguente indirizzo: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html</p> <p>In cinque dei dodici comuni interessati al Progetto di Paesaggio, il PRC individua 15 aree di Giacimento (G) o di Giacimento Potenziale (GP):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROV.</th> <th>COMUNE</th> <th>CODICE GIACIMENTO</th> <th>NOME GIACIMENTO</th> <th>TIPO GIACIMENTO</th> <th>COMPRESORIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR</td> <td>Bibbiena</td> <td>09051004023001</td> <td>Cagli della Sova</td> <td>GP</td> <td>42 Inerti naturali del Casentino</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Castelfranco Pian di Scò</td> <td>09051040029001</td> <td>Valmeli-Grilaie</td> <td>G</td> <td>12 Argille del Chianti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051040030001</td> <td>Le Chiuse</td> <td>G</td> <td>12 Argille del Chianti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051040031001</td> <td>Casellina</td> <td>GP</td> <td>87 Inerti naturali San Giovanni Incisa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poppi</td> <td>09051031023002</td> <td>Cagli della Sova</td> <td>GP</td> <td>42 Inerti naturali del Casentino</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terranuova Bracciolini</td> <td>09051039073001</td> <td>Cignano</td> <td>GP</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039075001</td> <td>Pod. Poggiolo</td> <td>G</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039076001</td> <td>Pod. Il Poggio sud</td> <td>G</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039077001</td> <td>Pod. Poggiolo</td> <td>G</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039078001</td> <td>Casa Corneto</td> <td>G</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039079001</td> <td>La Villa</td> <td>G</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039080001</td> <td>Podere Bruciaticcio</td> <td>GP</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>09051039081001</td> <td>Corneto Est</td> <td>GP</td> <td>54 Inerti naturali del Valdarno Superiore</td> </tr> <tr> <td>FI</td> <td>Reggello</td> <td>09048035076001</td> <td>Bruscheto</td> <td>G</td> <td>87 Inerti naturali San Giovanni Incisa</td> </tr> </tbody> </table>	PROV.	COMUNE	CODICE GIACIMENTO	NOME GIACIMENTO	TIPO GIACIMENTO	COMPRESORIO	AR	Bibbiena	09051004023001	Cagli della Sova	GP	42 Inerti naturali del Casentino		Castelfranco Pian di Scò	09051040029001	Valmeli-Grilaie	G	12 Argille del Chianti			09051040030001	Le Chiuse	G	12 Argille del Chianti			09051040031001	Casellina	GP	87 Inerti naturali San Giovanni Incisa		Poppi	09051031023002	Cagli della Sova	GP	42 Inerti naturali del Casentino		Terranuova Bracciolini	09051039073001	Cignano	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039075001	Pod. Poggiolo	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039076001	Pod. Il Poggio sud	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039077001	Pod. Poggiolo	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039078001	Casa Corneto	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039079001	La Villa	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039080001	Podere Bruciaticcio	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore			09051039081001	Corneto Est	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore	FI	Reggello	09048035076001	Bruscheto	G	87 Inerti naturali San Giovanni Incisa
PROV.	COMUNE	CODICE GIACIMENTO	NOME GIACIMENTO	TIPO GIACIMENTO	COMPRESORIO																																																																																							
AR	Bibbiena	09051004023001	Cagli della Sova	GP	42 Inerti naturali del Casentino																																																																																							
	Castelfranco Pian di Scò	09051040029001	Valmeli-Grilaie	G	12 Argille del Chianti																																																																																							
		09051040030001	Le Chiuse	G	12 Argille del Chianti																																																																																							
		09051040031001	Casellina	GP	87 Inerti naturali San Giovanni Incisa																																																																																							
	Poppi	09051031023002	Cagli della Sova	GP	42 Inerti naturali del Casentino																																																																																							
	Terranuova Bracciolini	09051039073001	Cignano	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039075001	Pod. Poggiolo	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039076001	Pod. Il Poggio sud	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039077001	Pod. Poggiolo	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039078001	Casa Corneto	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039079001	La Villa	G	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039080001	Podere Bruciaticcio	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
		09051039081001	Corneto Est	GP	54 Inerti naturali del Valdarno Superiore																																																																																							
FI	Reggello	09048035076001	Bruscheto	G	87 Inerti naturali San Giovanni Incisa																																																																																							

	Castelfranco	09048035077001	Riscaggio	G	90 Pietraforte
--	--------------	----------------	-----------	---	----------------

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 35/2015 il Piano Strutturale, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio recepisce, quali invariante strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014, i Giacimenti individuati dal PRC nell'elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR 08 ATLANTE DEI GIACIMENTI.

Ai sensi del comma primo dell'art. 21, i comuni garantiscono, attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale, che le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento dei Giacimenti. Per quanto riguarda invece i Giacimenti Potenziali di cui all'articolo 8 comma 3 individuati dal PRC, questi sono porzioni di suolo o sottosuolo che, in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale.

I Giacimenti Potenziali non hanno effetto prescrittivo ed i comuni possono recepirli nel Piano Strutturale, in tutto o in parte, come Giacimenti soltanto in esito alla procedura di approfondimento di cui all'articolo 8 comma 3 del PRC, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.

Nei territori interessati dal Progetto di Paesaggio il PRC individua cinque comprensori a cui assegna i seguenti Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS), che rappresentano le quantità massime di materiale estraibile.

NOME COMPENSORIO	PRODOTTI	TIPOLOGIA DI MATERIALE	OPS (in mc)
12 Argille del Chianti	argille e limi per usi industriali	industriali	1.415.648
42 Inerti naturali del Casentino	inerti naturali: sabbie ghiaie argille limi	costruzioni	216.000
54 Inerti naturali del Valdarno Superiore	inerti naturali: sabbie ghiaie argille limi	costruzioni	4.237.201
87 Inerti naturali San Giovanni Incisa Castelfranco	inerti naturali: sabbie ghiaie argille limi	costruzioni	609.519
90 Pietraforte	arenarie per usi ornamentali	ornamentali	79.853

I Piani Operativi dei comuni, ai sensi dell'art. 23 della disciplina di Piano del PRC, provvedono ad individuare all'interno dei giacimenti così come recepiti dal piano strutturale, le Aree a Destinazione Estrattiva (ADE) e le relative volumetrie da estrarre nel rispetto degli Obiettivi di Produzione Sostenibile, in relazione ai criteri di cui all'articolo 26 del PRC e degli esiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015.

E' riportata di seguito una tabella che riporta l'elenco dei comuni (oltre a quelli che fanno parte del PdP) appartenenti al medesimo comprensorio che saranno tenuti a partecipare alla suddetta conferenza da indire ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015 al fine di ripartire gli Obiettivi di Produzione Sostenibile.

Nome comprensorio	Comuni appartenenti al comprensorio
12 Argille del Chianti	Castelfranco Pian di Sco'
42 Inerti naturali del Casentino	Bibbiena
	Poppi
54 Inerti naturali del Valdarno Superiore	Bucine
	Civitella in Val di Chiana
	Laterina Pergine Valdarno

	Terranuova Bracciolini
87 Inerti naturali San Giovanni Incisa Castelfranco	Castelfranco Piandisco'
	Reggello
	San Giovanni Valdarno
90 Pietraforte	Greve in Chianti
	Reggello

Il PRC, promuove sull'intero territorio regionale, al di fuori della perimetrazione dei giacimenti, il recupero dei siti estrattivi dimessi, in abbandono e non recuperati, per i quali non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria.

Ai sensi del comma primo dell'Articolo 31 (Siti estrattivi dismessi) della disciplina del PRC, "Il comune individua all'interno del piano operativo i siti estrattivi dismessi ai sensi della l.r. 35/2015, che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale. A tal fine il comune si avvale del quadro conoscitivo del piano strutturale redatto anche sulla base della ricognizione dei siti inattivi di cui all'elaborato QC10 – SITI INATTIVI."

Nei territori dei comuni interessati dal Progetto di Paesaggio "I Territori del Pratomagno", nell'elaborato QC 10 – SITI INATTIVI, il PRC individua a mero titolo ricognitivo 28 siti estrattivi inattivi ma si fa presente che i comuni hanno la possibilità di individuare anche ulteriori siti rispetto a quelli indicati dal PRC.

In ultimo il Settore comunica che fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale al PRC valgono le disposizioni dell'articolo 40 disposizioni transitorie della Disciplina di Piano.

I termini per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata disciplina, sono stabiliti, per i piani strutturali, in anni 2 dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Il Piano Operativo è tenuto all'adeguamento entro l'anno successivo all'adeguamento del Piano Strutturale.

Decorsi i suddetti termini, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 14 comma 1 della l.r. 35/2015, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti.

5 Settore Forestazione. Agroambiente

Il Settore in relazione a quanto definito al "Capo II. Tutela e valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale" e in particolare all' "Art.5. Paesaggio agro-silvo-pastorale della montagna: il patrimonio boschivo" delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Progetto di Paesaggio "I Territori del Pratomagno", evidenzia quanto segue:

- I castagneti da frutto, secondo quanto disciplinato dalla Legge Forestale regionale LR 39/2000, costituiscono aree boscate e ricadono, pertanto, nel campo di applicazione della LR 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 48/R/2003. Di conseguenza, nella definizione delle direttive e delle prescrizioni riportate nel sopracitato art.5 delle NTA, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto disciplinato dalla normativa specifica.

- Al punto 3.1 delle direttive contenute nell'art.5, è riportato: "Negli interventi di recupero dei castagneti abbandonati, si dovranno favorire processi di aggregazione dei proprietari dei terreni al fine di creare unità gestionali che consentano una migliore regolamentazione del territorio e il raggiungimento di superfici sufficienti (massa critica) per rendere economicamente sostenibili le operazioni culturali e la commercializzazione del prodotto. La creazione di una banca dati aggiornabile, su base GIS delle superfici adibite a castanicoltura e dei terreni abbandonati, permetterà il monitoraggio dei processi e l'attivazione di accordi di Comunità del Bosco finalizzati in primis al recupero della castanicoltura".

Il Settore suggerisce di far riferimento alla normativa forestale regionale, artt. 19 e 19bis, che definiscono in maniera chiara l'oggetto e le finalità del concetto di gestione attiva del bosco e di Comunità del bosco per la gestione attiva.

Inoltre, l'art.8 quater del DPGR 48/R/2003, definisce in maniera compiuta i criteri e le disposizioni volti a favorire processi di aggregazione dei proprietari dei terreni al fine di creare unità gestionali e all'attivazione delle Comunità del Bosco.

In generale, il Settore condivide l'impostazione di favorire le forme associative per la gestione di unità funzionali alla migliore regolamentazione del territorio, ma si tratta di passaggi delicati che definiscono la titolarità o meno a poter effettuare gli interventi auspicati nel recupero e nella manutenzione del castagneto. A giudizio dello scrivente, occorre una maggior specificità nella trattazione dell'argomento o per lo meno il richiamo alla normativa vigente.

- Al punto 4.3 delle prescrizioni, è riportato: "E' da evitare la creazione di nuovi impianti senza l'analisi del terreno e l'abbandono in loco del legname di risulta della potatura se non dopo la triturazione. Il materiale legnoso di scarto risultante dagli interventi può essere lasciato sparso in bosco a contatto col suolo, o in piccoli cumuli, di dimensioni non superiori a 8 metri steri (e a 3 metri steri in Siti Natura 2000 e Aree Protette). Al fine di conservare la fertilità, la stabilità, la biodiversità, e di ottenere un bosco più produttivo è utile effettuare tagli di ceduzione il più possibile vicini alla base, inclinati verso l'esterno, netti e senza

		<p><i>slabbrature, per stimolare la rigenerazione di piante vigorose. In riferimento all'ultimo punto si precisa che il materiale legnoso di scarto risultante dagli interventi può essere lasciato sparso in bosco a contatto col suolo, o in piccoli cumuli, di dimensioni non superiori a 8 metri steri (e a 3 metri steri in Siti Natura 2000 e Aree Protette)".</i></p> <p>Anche in questo caso, il Settore evidenzia che tutto quanto concerne la gestione forestale (incluse le disposizioni circa i tagli boschivi e la gestione del materiale di scarto) trova la propria esplicitazione all'interno delle norme forestali regionali, alle quali ritiene opportuno fare riferimento, e in particolare all'art. 13 "Modalità di esecuzione del taglio", art. 14 "Allestimento ed esbosco dei prodotti", art. 15 "Ramaglie e altri residui di lavorazione" e art. 52 "Castagneti da frutto" del regolamento forestale (DPGR 48/R/2003).</p> <p>- Al punto 5, "Contenuti ai sensi dell'art.34, comma 2, della Disciplina di piano del PIT-PPR", ritiene più appropriato riportare "Direzione agricoltura e sviluppo rurale" o, in alternativa, "Settori competenti alla gestione delle misure del PSR" piuttosto che "Settore Agricoltura regionale", la cui definizione non trova riscontro nella struttura organizzativa regionale.</p>
6	Associazione La Brigata di Raggiolo	<p>L'Associazione formula le proprie osservazioni con l'obiettivo di proporre un aggiornamento del quadro conoscitivo fornendo elementi di carattere storico culturale, servizi dedicati alla fruizione turistica ed elementi paesaggistici. E' proposto:</p> <p>1) di integrare gli elementi di interesse, attrezzature e le aziende ricettive riportati rispettivamente nelle Tavole 3.3. e 3.4 con i contenuti degli elaborati trasmessi in allegato.</p> <p>2) di riportare nella tavola 3.4 il sistema dei terrazzamenti presenti in maniera estesa nei versanti sia in destra che in sinistra idrografica del Torrente Teggina.</p> <p>Viene richiesto di introdurre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i percorsi le "Vie del Castagno" e la cicloista, in parte realizzata e in parte in fase di realizzazione, che si sviluppano tra località Le Macee ed il Borgo di Raggiolo; - nelle norme tecniche al Capo III "Tutela e valorizzazione del territorio costruito", uno specifico articolo volto alla tutela del patrimonio costruito all'interno dei borghi storici, in particolare l'introduzione di vincoli sull'utilizzo di materiali e coloriture tipici della tradizione, impedendo l'impiego di materiali quali alluminio e PVC. - un'ulteriore misura progettuale avente come obiettivo la riqualificazione urbana, la conservazione ed il restauro del patrimonio edilizio e degli spazi verdi, in particolare l'interramento dei cavi aerei, la mimetizzazione delle antenne, la sostituzione di infissi e di elementi non in armonia con la storia e l'identità del luogo; - un'ulteriore misura progettuale volta alla tutela ed alla valorizzazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, da collegarsi anche alla valorizzazione del sistema di mulini storici. <p>Alle Osservazioni sono allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappa degli elementi di interesse, attrezzature ed aziende ricettive (formato shape e PDF); - Tracciato Le Vie del Castagno (formato PDF); - Tracciato cicloista (formato dwg).
7	MiC Segretariato regionale per la Toscana	<p>Il Segretariato richiama il contributo istruttorio trasmesso con prot. 5531 del 15 luglio 2020 e prende atto di quanto dichiarato nella RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in merito ai profili di coerenza esterna, ovvero: <i>"Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio rende le previsioni del PIT con valenza di Piano Paesaggistico immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli Strumenti territoriali e urbanistici e, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle "disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore" (art.145, co.3 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.). Il PIT-PPR integra la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione del paesaggio "nelle politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" (art.5, co.d) della Convenzione Europea del Paesaggio). Inoltre "tutti i soggetti che intervengono sul territorio informano la loro attività ai principi d'uso consapevole del territorio stesso e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche" (art.131, co.6 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.). I profili di coerenza esterna del Progetto di Paesaggio sono stati definiti nel Rapporto Ambientale del Progetto di Paesaggio al quale si rimanda per la trattazione del tema."</i></p> <p>Prende atto inoltre di quanto segnalato nel Rapporto ambientale di VAS ai sensi dell'art.24 della L.R.10/2010 e s.m.i.di seguito riportato: <i>"Con riferimento ai contenuti e alle richieste oggetto del contributo del Segretariato Regionale per la Toscana del MiBAC, si evidenzia che il PdP si colloca tra i Piani di livello strategico riferiti a specifico ambito territoriale, sovraordinato rispetto agli altri livelli di pianificazione e soprattutto non conformativo della disciplina dei suoli. Ne discende che anche i relativi contenuti (a partire dal quadro conoscitivo sino agli elaborati progettuali) rispecchiano tale natura, ma soprattutto la Disciplina (NTA) presenta questo carattere configurandosi come norme di valore generale che individuano obiettivi di valenza strategica e definiscono modalità operative che, anche qualora presentino livelli di maggior dettaglio, sono comunque riferite a casistiche tipizzate senza riferimenti specifici e cogenti. L'approfondimento del quadro conoscitivo, il dettaglio e la declinazione a livello attuativo delle strategie, della disciplina delle azioni e degli interventi avverrà in sede di recepimento del PdP negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. Solo allora il PdP si attuerà e si definirà compiutamente, consentendo inoltre una più puntuale valutazione ambientale."</i></p> <p>Il Segretariato segnala che le indicazioni espresse dagli istituti del MiC nei relativi contributi istruttori trasmessi all'Avvio del procedimento non abbiano avuto seguito nella redazione degli elaborati adottati e pertanto la documentazione di Piano e in modo particolare la parte generale del Rapporto Ambientale non paiono approfondire adeguatamente alcuni aspetti delle attività che possono determinare impatti significativi al Patrimonio culturale.</p> <p>Per quanto premesso esprime le sotto indicate valutazioni e osservazioni chiedendo fin d'ora all'Autorità Competente di tenere conto di quanto comunicato nell'espressione del parere motivato espresso ai sensi dell'art. 26, c. 2 della L.R.T 10/2010 e ss.mm.ii.</p>

Come espresso nella Relazione del Responsabile del Procedimento il Progetto di Paesaggio *"I territori del Pratomagno"* "costituisce atto di governo del territorio finalizzato al raggiungimento di obiettivi del PIT/PPR specifici della scheda di Ambito 11 Valdarno Superiore e della scheda di Ambito 12 Casentino Valtiberina."; inoltre "il progetto ha tra le finalità generali quella del riordino della disciplina urbanistica per alcune tematiche significative per la tutela e lo sviluppo del territorio in modo che siano trattate in modo coerente e coordinato tra i 12 Comuni coinvolti oltre che la riattivazione di micro-economie locali funzionali a contenere i processi di abbandono e favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali locali compatibili con la manutenzione e cura del paesaggio".

In base a quanto disposto dall'art. 34 della Disciplina di Piano in combinato con l'art. 89 della LRT 65/2014 i progetti di territorio assumono la connotazione di progetti di paesaggio quando attuano i contenuti della disciplina paesaggistica del PIT; tale caratteristica trova conferma nella natura del progetto di paesaggio in oggetto, in quanto è obiettivo esplicito del piano incidere, quale strumento "di area vasta" di carattere generale e sovraordinato, sebbene non conformativo, sulla pianificazione a scala locale dei 12 Comuni coinvolti, definendone modalità ed indirizzi di sviluppo nel territorio, in applicazione degli obiettivi di qualità e delle direttive del PIT/PPR. Ne consegue che ogni singolo Comune coinvolto concorrerà con il proprio patrimonio culturale, paesaggistico, storico ed identitario, all'applicazione su scala locale di quello che è un quadro generale di indirizzi declinati a scala paesaggistica, formando conseguentemente i propri strumenti di governo del territorio destinati alla procedura di conformazione ai sensi dell'art. 20 della Disciplina del Piano.

E' evidente che nel momento in cui il progetto di paesaggio definisce le guide per lo sviluppo del territorio, avendo come cardine l'uso e la valorizzazione del patrimonio territoriale, pone già le basi per azioni che determineranno sostanziali ricadute paesaggistiche e pertanto non può trascurare nella propria formazione la verifica che tale impostazione non sia in contrasto con quanto disposto dalla normativa di tutela.

Tale verifica appare quanto mai necessaria proprio in virtù della struttura stessa del Progetto di Paesaggio che travalica i confini amministrativi di due province, al fine di consentire agli enti locali che in futuro saranno coinvolti nei processi di pianificazione di avere un inquadramento su macroscale delle tematiche relative ai beni culturali.

Osservazione

Pertanto, sebbene le tematiche affrontate dal Progetto di Paesaggio risultino ben calate nel contesto territoriale e gli indirizzi e gli obiettivi di sviluppo che emergono siano condivisibili nell'ottica generale di una valorizzazione delle specificità del territorio in oggetto, è osservato che:

- a) non è presente un quadro conoscitivo a scala territoriale dei beni sottoposti a tutela;
- b) non è presente una trattazione specifica dei beni tutelati dalla Parte II del Codice, sebbene gli stessi vengano integrati nei percorsi proposti nel progetto;
- c) le Norme Tecniche di Attuazione non riportano la norma differenziata specifica per i beni tutelati;
- d) l'art. 11 delle NTA si riferisce genericamente ai beni identitari senza operare la necessaria distinzione normativa nella parte prescrittiva;

Il Segretariato richiede pertanto di integrare la documentazione di piano con i seguenti elaborati:

1. Il quadro conoscitivo, che non sia una mera riproposizione degli elenchi dei beni sottoposti a tutela, ma si concretizzi nella graficizzazione delle emergenze culturali e paesaggistiche oltre che delle aree sottoposte a tutela dalla parte III del Codice; tale elaborato permetterà un inquadramento su scala territoriale del patrimonio e delle relazioni tra gli elementi dello stesso, superando la parcellizzazione caratteristica degli strumenti di pianificazione del singolo ente locale;
2. La schedatura dei beni sottoposti a tutela dalla Parte II del Codice finalizzata alla valutazione degli impatti degli indirizzi del progetto sul patrimonio culturale;
3. L' apposito elaborato finalizzato alla verifica della puntuale integrazione della normativa di tutela nella norma del piano, evidenziando la coerenza tra le previsioni del progetto di paesaggio e le prescrizioni d'uso per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
4. dal momento che il progetto riporta le Norme Tecniche di Attuazione è necessario che queste vengano articolate riportando specifiche azioni di conservazione e valorizzazione per beni tutelati dalla Parte II del Codice e obiettivi e prescrizioni per i beni tutelati dalla Parte III;
5. Le matrici di valutazione degli impatti sul patrimonio con indicatori specifici per i beni culturali e per i beni paesaggistici coinvolti dall'applicazione del progetto;

In conclusione si segnala che dal piano oggetto di valutazione dovrà in ogni caso doversi verificare un'impostazione coerente ai contenuti statuari del PIT/PPR, l'eshaustività della ricognizione del patrimonio, la conformità alle previsioni di tutela paesaggistica, la puntuale applicazione delle prescrizioni d'uso contenute nei DM di riferimento e all'allegato 8B del PIT/PPR.

All'Osservazione sono allegati:

- La richiesta del contributo di competenza alla Soprintendenza ABAP di Firenze e alla Soprintendenza ABAP di Siena;

- I contributi trasmessi in fase di Avvio del procedimento da parte del Segretariato regionale stesso, della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato e della Soprintendenza ABAP per le province di Siena Grosseto e Arezzo.

8	Pubblacqua S.P.A.	<p>La società esprime parere favorevole, per quanto di competenza a condizione che al concretizzarsi di ogni singolo intervento urbanistico o infrastrutturale e prima del rilascio delle relative autorizzazioni e/o concessioni edilizie, questo gestore possa preventivamente esprimere il proprio parere di competenza per le opere che comportano un maggior carico urbanistico.</p> <p>Informa che qualora dovessero essere necessari interventi sulle infrastrutture del S.I.I. (potenziamenti di rete, estensioni di rete, realizzazione di impianti, allacciamenti etc.), gli stessi saranno da realizzarsi a onere economico a carico dell'attuatore degli interventi. Inoltre comunica che le acque meteoriche dovranno essere recapitate o in corpi recettori superficiali esistenti in loco o nella fognatura meteorica con rete di smaltimento dedicata, separata, e del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque nere.</p> <p>La realizzazione di eventuali opere sarà regolamentata da apposita convenzione lavori e il trasferimento delle stesse disciplinato dalla determina dirigenziale di A.I.T n. 39 del 11/06/2015, "Procedura per la presa in carico di infrastrutture del S.I.I. realizzate da soggetti diversi dal Gestore".</p>
9	MIC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo	<p>La Soprintendenza, considerato che la natura del Progetto di Paesaggio "I territori del Pratomagno" discende dalla natura stessa del Piano Paesaggistico che lo contempla e che si tratta di un Piano di natura strategica, sovraordinato a qualunque altro livello di pianificazione, ritiene valida l'articolazione e le finalità indicate e comunica che risultano condivisibili l'impostazione e le finalità del progetto così come l'articolazione degli obiettivi generali e specifici.</p>
10	ARPAT	<p>Il Contributo riporta nella prima parte i CONTENUTI DEL RA E DEL PROGETTO DI PAESAGGIO (PdP)</p> <p>Nel RA è indicato che «In linea generale i Progetti di Paesaggio, vista la loro natura e origine, prevedono azioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo, limitando la dispersione insediativa ed infrastrutturale e al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso forme di edilizia sostenibile previste all'interno di un sistema di certificazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento dei servizi come contrasto ai fenomeni di abbandono della popolazione residente, alla valorizzazione delle risorse ambientali - paesaggistiche e delle potenzialità economiche locali, nonché a favorire l'inclusione sociale e la coesione territoriale al fine di tutelare l'identità storica e culturale dei luoghi. Per questo gli effetti ambientali attesi (anche sociali e territoriali), sono e tendono ad essere, in generale ed in via preliminare, di segno positivo rispetto a tutti gli aspetti di cui all'Allegato 1, lettera f), della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sopra richiamati.»</p> <p>Il RA riporta un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del PdP (NTA) dove è indicato che il PdP «è uno strumento di pianificazione territoriale che non conforma i suoli la cui cogenza è demandata, qualora determina effetti territoriali sulla disciplina del suolo, al recepimento da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in quanto sono i "I Comuni [che] esercitano le funzioni primarie ed essenziali della pianificazione urbanistica"; «è progetto locale volto "a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti" di paesaggio (comma 1, lettera b), art. 34) che deve essere recepito dai Comuni, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della L.R. 65/2014 e s.m.i., seguendo il procedimento di cui al Titolo II, Capo I, per le parti della disciplina del PdP che comporta varianti agli strumenti della pianificazione territoriale (Piani Strutturali) dei Comuni stessi».</p> <p>Ancora il RA indica che «La natura del Progetto di Paesaggio "I territori del Pratomagno" discende quindi dalla natura stessa del Piano Paesaggistico che lo contempla: si tratta, quindi, di un Piano, di natura strategica, sovraordinato a qualunque altro livello di pianificazione e l'oggetto Progetto di Paesaggio riguarda l'integrazione della sua disciplina. È da questa impostazione che dovranno discendere le caratteristiche che dovrà assumere la relativa valutazione».</p> <p>Riguardo alle <u>osservazioni pervenute durante la consultazione</u> per la fase preliminare di VAS, nel RA sono riportate - tra le altre - le osservazioni di Pubblacqua e del NURV.</p> <p>Nel RA viene precisato che questo PdP «si configura quale progetto locale volto "a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti" ai sensi del comma 1, lettera b), art. 34», viene richiamata la natura "strategica" del PdP e viene specificato che «la Disciplina (NTA) presenta questo carattere configurandosi come norme di valore generale che individuano obiettivi di valenza strategica e definiscono modalità operative che, anche qualora presentino livelli di maggior dettaglio, sono comunque riferite a casistiche tipizzate senza riferimenti specifici e cogenti. L'approfondimento del quadro conoscitivo, il dettaglio e la declinazione a livello attuativo delle strategie, della disciplina delle azioni e degli interventi avverrà in sede di recepimento del PdP negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. Solo allora il PdP si attuerà e si definirà compiutamente, consentendo inoltre una più puntuale valutazione ambientale. Quanto sopra specificato, risponde trasversalmente a buona parte dei rilievi e delle richieste espressi nel contributo NURV».</p> <p>Riguardo alle altre osservazioni del NURV, nel RA viene chiarito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il PdP ha «efficacia a tempo indeterminato»; • «che le specifiche azioni collegate agli obiettivi individuati non possono che essere definite a valle del recepimento del PdP nella strumentazione pianificatoria comunale»; • riguardo alle osservazioni relative all'obiettivo del PdP volto a migliorare l'efficienza della Rete Ecologica viene indicato che «l'art. 4 delle NTA definisce tra gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale il miglioramento della continuità ecologica degli ambienti fluviali, anche con interventi di riqualificazione e di ricostruzione della vegetazione ripariale. <p>L'ulteriore declinazione e specificazione di tale obiettivo esula dall'ambito di applicazione del PdP ed è demandata alla successiva fase di recepimento nella strumentazione pianificatoria comunale».</p> <p>Il Contributo riporta di seguito le OSSERVAZIONI:</p> <p>1) <u>Osservazione di carattere generale</u></p>

Viene osservato che, visto il carattere strategico del PdP che fissa prevalentemente obiettivi e indirizzi più che azioni, vista la mancanza nella documentazione di una stima dell'entità degli immobili recuperabili in funzione delle diverse destinazioni indicate come ammissibili nelle NTA (art. 9) e la mancanza della stima dei conseguenti fabbisogni aggiuntivi di servizi (approvvigionamento idrico, carico refluo generato, gestione rifiuti, ecc.) e grado di copertura attuale e conseguente all'attuazione del PdP di tali servizi, vista la genericità delle indicazioni riportate in merito a tali argomenti nelle NTA come misure di eliminazione/mitigazione/compensazione e visto che nel RA è specificato che il quadro conoscitivo e le valutazioni ambientali di dettaglio saranno compiute negli atti di recepimento e attuazione del PdP, si rimanda qualsiasi valutazione di merito riguardo all'impatto sulle varie matrici ambientali a tali fasi successive.

2) Osservazioni puntuali

Viene inoltre specificato quanto segue in riferimento all'art. 13 "Misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi per gli interventi" delle Norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) in relazione a:

1. Risorsa idrica

1.1. Prelievi, consumi e fabbisogni idrici:

E' osservato che, oltre e ad integrazione di quanto già previsto nelle NTA in merito alla limitazione di impiego di nuovi pozzi e al ricorso «a soluzioni tecnologiche che consentono di ridurre i consumi durante il periodo estivo», si propone di incentivare il recupero di acque meteoriche per usi possibili anche nelle strutture non turistiche (in particolare per le destinazioni agricole) ed il recupero di acque grigie; inoltre un utile riferimento può essere costituito dalle indicazioni e prescrizioni riportate al par. 2.3.4 del D.M. 11/10/2017 (CAM Edilizia), quali prevedere:

- la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, per quanto tecnicamente possibile, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua – Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti;
- l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua;
- l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 l e scarico ridotto di massimo 3 l;
- un sistema di monitoraggio dei consumi idrici per gli edifici non residenziali.

Inoltre si raccomanda in generale il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo con ricorso – ove tecnicamente ed economicamente possibile - a pavimentazioni permeabili per la rete dei tracciati e per le sistemazioni dei piazzali di pertinenza.

All'art. 4, in relazione all'obiettivo indicato delle NTA di "migliorare la continuità ecologica degli ambienti fluviali", è raccomandato che gli interventi sul reticolo idrico superficiale e di versante siano realizzati in un'ottica di riqualificazione fluviale, adottando interventi integrati WIN-WIN e privilegiando Nature Based Solutions¹, evitando l'uso di strutture artificiali che stravolgano i caratteri idrogeomorfologici originari.

1.2. Carichi inquinanti, scarichi idrici e impianti di depurazione

Nelle NTA è indicato «Quando non sia possibile l'allacciamento alla rete, i titolari degli scarichi devono prioritariamente fare ricorso a sistemi di depurazione tramite impianti di fitodepurazione. Dove tale modalità di depurazione non sia tecnicamente possibile o non garantisca un efficiente funzionamento, si dovrà fare ricorso a un trattamento secondario preferibilmente a carattere biologico o altro indicato dalle "linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubbliche fognature" redatte da ARPAT nel 2005."». Si ritiene più opportuno che nel PdP (NTA e RA) si faccia correttamente riferimento alla normativa di settore vigente per gli scarichi (D.Lgs. 152/2006, L.R. 20/2006 e Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 46/R/2008) nonché all'impiego, nel caso in cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile l'allaccio al servizio di fognatura e depurazione, di trattamenti appropriati come individuati da tale normativa, facendo presente nelle NTA (nelle direttive rivolte ai Comuni) che la scelta dei trattamenti appropriati cui sottoporre le acque reflue deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. In caso di ricorso a trattamenti di fitodepurazione sarebbe opportuno raccomandare attenzione nella scelta delle tipologie di piante da impiegare per evitare la diffusione di specie alloctone invasive.

3. Aria e fattori climatici

Per quanto riguarda le problematiche relative agli effluenti di allevamento e alle emissioni odorigene vista la genericità delle indicazioni riportate in merito e visto che nel RA è specificato che le valutazioni ambientali di dettaglio saranno compiute negli atti di recepimento e attuazione del PdP, si rimanda qualsiasi valutazione di merito a tali fasi successive di pianificazione e attuazione.

4. Energia

Si prende atto di quanto previsto in merito all'applicazione di misure di contenimento dei consumi termici, elettrici e delle emissioni inquinanti in aria, ma tale indicazione dovrebbe essere maggiormente circostanziata e definita nelle NTA, indicando se si intenda promuoverne l'applicazione con forme di incentivo e i termini (ad esempio prestazionali) nei quali ci si aspetta che tali misure debbano essere attuate.

5. Rifiuti

Si prende atto di quanto previsto in merito al recupero dei materiali riciclabili e alla demolizione selettiva. A quest'ultimo proposito utile riferimento può essere costituito dalle Linee Guida ISPRA "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" contenute nella Delibera n. 89 del Consiglio Federale SNPA2, che descrive ed incentiva l'adozione di buone pratiche come la "demolizione selettiva". Si segnala a questo

riguardo la recente emanazione della “prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 – Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” che ne definisce le modalità operative.

Resta inteso che per lo svolgimento delle attività di gestione rifiuti previste dalle NTA si rimanda agli adempimenti previsti da normativa.

Si ritiene inoltre opportuno che nel PdP sia inserito il riferimento normativo al D.P.R. 120/2017 per la gestione delle terre e rocce da scavo.

6. Campi elettromagnetici e rumore

Per quanto riguarda le problematiche relative all’eventuale interferenza con linee elettriche e di impianti SRB/RTV, vista la genericità delle indicazioni riportate in merito e visto che nel RA è specificato che le valutazioni ambientali di dettaglio saranno compiute negli atti di recepimento e attuazione del PdP, si rimanda qualsiasi valutazione di merito a tali fasi successive di pianificazione e attuazione. Al riguardo si fa presente che per la formazione del quadro conoscitivo relativo alle linee elettriche in fase attuativa dovrà essere fatto riferimento, piuttosto che ai dati riportati nel RA, ai dati ufficiali che devono essere reperiti dai Comuni presso i gestori delle linee elettriche, tramite la richiesta delle DPA (distanze di prima approssimazione). Analogamente per la formazione del quadro conoscitivo relativo agli impianti SRB/RTV deve essere fatto riferimento alle fonti ufficiali detenute dagli Enti che autorizzano tali impianti.

In merito alle SRB presenti nell’area si fa presente che presso il sito internet https://sira.arp.at.toscana.it/sira/misure_rf/portale.php#postazioni-tab è consultabile l’elenco con tutti gli impianti a RF su cui ARPAT si è espressa o ha ricevuto comunicazioni; in ultima analisi si faccia comunque un raffronto con quanto risultante dagli Uffici Comunali che rappresentano l’Ente autorizzante.

Anche per quanto riguarda l’impatto acustico ogni valutazione è rimandata alle fasi di recepimento e attuazione e si rimanda ai PCCA comunali per la costruzione del quadro conoscitivo.

3) Quadro conoscitivo ambientale

Vista l’impostazione data nel RA che rimanda qualsiasi valutazione a fasi successive, non si esprimono commenti su quanto riportato nel Quadro conoscitivo ambientale del RA, a parte le precisazioni sopra riportate e a parte segnalare che i tre corpi idrici sotterranei interessati dal PdP risultano tutti in stato chimico buono scarso localmente secondo quanto riportato nel documento ARPAT “Monitoraggio corpi idrici sotterranei - Risultati 2016-2018”³. A margine si segnala che il numero della delibera di Giunta citata nel RA e inerente i corpi idrici riporta un refuso: si tratta in realtà della D.G.R.T. n. 1185 del 9/12/2015.

Viste inoltre alcune imprecisioni nei dati riportati nel RA, in generale per tutte le matrici ambientali si raccomanda di considerare i dati ufficiali e più aggiornati a disposizione.

4) Valutazione degli effetti – applicativo MINERVA

Nel RA al capitolo 4 è indicato che «La valutazione degli effetti è stata condotta con l’ausilio dell’applicativo MINERVA (Vedi ALLEGATO) che opera attraverso la lettura e valutazione della disciplina del Progetto di Paesaggio». Nel RA vengono riportate in allegato una serie di tabelle risultanti dall’impiego di tale applicativo, ma non è fornita né una descrizione dell’impostazione del MINERVA né viene fornita un’analisi a commento dei risultati di tale applicazione.

Da quanto è a conoscenza di questa Agenzia sulla base della procedura di VAS di un altro Progetto di Paesaggio, la metodologia MINERVA dovrebbe avere lo scopo di valutare l’efficacia delle NTA sotto il profilo degli effetti positivi per la tutela delle risorse e sotto il profilo degli effetti negativi indotti dalle trasformazioni.

Come già osservato in tale occasione, si fa presente che nella documentazione non è argomentato come sono stati assegnati i punteggi (dei quali non è definita la scala) ai vari indici (COERENZA, RIFERIMENTI AL QUADRO CONOSCITIVO, RISCHI AMBIENTALI, ecc), né per tali indici sono descritte le varie voci che li compongono (ad esempio “Riferimenti tavola QC”, “Riferimenti indicatore QC”, “Riferimenti coefficiente numerico indicatore QC”).

Inoltre si osserva che:

- nella parte denominata Valutazione norme di tutela non risulta descritto né commentato perché, ad esempio nel caso dell’art. 9 delle NTA, venga attribuito un punteggio pari a 0 alla voce “Coerenza interna orizzontale” (che ai sensi del Regolamento regionale n. 15/R/2019 rende conto della valutazione della coerenza tra gli obiettivi specifici, le azioni e i risultati attesi del PdP); analogamente non è descritto né commentato perché, ad esempio nel caso dell’art. 13, venga attribuito un punteggio pari a 0 alla voce “Coerenza interna verticale”;

- nella parte denominata Valutazione norme di trasformazione non è descritto né commentato perché, ad esempio nel caso dell’art. 13, venga attribuito un punteggio pari a 0 alla voce “Coerenza interna verticale”; analogamente non è descritto né commentato come e perché siano stati attribuiti determinati valori alle voci relative ai “Rischi ambientali”;

- nella parte denominata Valutazione norme di trasformazione non è descritto come e perché sia stata scelta l’impostazione di utilizzare per l’indice RISCHI AMBIENTALI certi indicatori e solo essi: Emissioni atmosferiche, Sversamento su suolo, Sversamento idrico superf, Sversamento idrico sotterr.

Le implicazioni ambientali che dovrebbero essere considerate in una VAS sono ovviamente molto più vaste;

- sia nella parte denominata Valutazione norme di tutela sia nella parte denominata Valutazione norme di trasformazione riguardo all’indice RAPPORTO CON QUADRO CONOSCITIVO non è esplicitato cosa rappresenti e significhi la voce “Riferimenti coefficiente numerico indicatore QC”;

- non è indicato come si passi dai valori attribuiti agli effetti di ciascun articolo delle NTA, ciascuno espresso con un valore unico complessivo, ai valori riportati nella tabella finale di pag. 97, declinati su ciascuna delle risorse ambientali interessate.

In generale tali impostazioni e scelte dovrebbero essere esplicitate e nella documentazione di VAS non dovrebbero essere forniti solo i valori tabellari risultanti dall’uso di un certo applicativo, ma dovrebbero anche essere descritte le motivazioni e le analisi che hanno portato all’attribuzione dei vari valori assegnati ai vari criteri di valutazione applicati.

		<p>Pertanto, in mancanza di tali informazioni, non appare possibile alcun commento ai risultati di tale applicazione presentata nel RA come valutazione degli effetti, valutazione che in ogni modo risulta rimandata per impostazione dello stesso RA.</p> <p>5) Monitoraggio ambientale Come considerazione generale relativa al sistema di monitoraggio di VAS, viene evidenziato che, visto quanto indicato nel RA in merito agli obiettivi e alla natura del PdP e visto quanto previsto nelle Linee Guida Enplan citate nel RA (pagg. 4-5), sarebbe opportuno impostare sia la valutazione sia il sistema di monitoraggio VAS in modo da verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi ad esempio di contenimento del consumo di suolo e di miglioramento dei servizi viste le finalità generali dei Progetti di Paesaggio dichiarate nel RA, stimando in cosa consistano numericamente rispettivamente il contenimento di consumo di suolo ed il miglioramento dei servizi previsti dal PdP, cioè fissando valori target di riferimento di Piano con cui confrontarsi durante lo svolgimento del monitoraggio, eventualmente recuperando le informazioni necessarie a tali verifiche dai monitoraggi dei piani di attuazione e recepimento del PdP. Analogamente è opportuno che il sistema di monitoraggio preveda un meccanismo di verifica e rendicontazione dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi del PIT e del PdP (pagg. 28-31 del RA e Capo II e III delle NTA), ad esempio individuando indicatori che rendano conto della quantificazione effettiva del ripristino e mantenimento dei terrazzamenti, dell'area sottratta all'abbandono (e della conseguente inversione dei fenomeni di dissesto) e dell'effettiva messa in campo di interventi finalizzati all'obiettivo di "Migliorare la continuità ecologica degli ambienti fluviali". Infine si osserva che nel sistema di monitoraggio VAS sarebbe opportuno che fossero individuati indicatori che rendano conto dell'effettiva attuazione delle misure di mitigazione previste dalle NTA del PdP, ad esempio contabilizzando le quantità di risorse idriche recuperate, le quantità di rifiuti da demolizione recuperati e l'entità del contenimento dei consumi termici, elettrici e delle emissioni inquinanti in aria conseguenti agli indirizzi dati dalle NTA, eventualmente recuperando le informazioni necessarie a tali verifiche dai monitoraggi dei piani di attuazione e recepimento del PdP.</p>
11	SETTORE Tutela della Natura e del Mare	<p>Il Settore evidenzia che il PdP I Territori del Pratomagno in esame interessa i seguenti siti della Rete Natura 2000 e le seguenti aree protette: ZSC/ZPS "Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno" IT5180011; ZSC "Vallombrosa e Bosco di Sant'Antonio" IT5140012; ZSC "Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia" IT180018; ZPS "Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia" IT180004; ZSC/ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella" IT180012; Riserva Naturale Statale di Vallombrosa; Riserva Naturale Statale di Camaldoli; Riserva Naturale Regionale "Valle dell'Inferno e Bandella"; ANPIL "Foresta di Sant'Antonio" e "Le Balze"; Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.</p> <p>Il Progetto di Paesaggio (PdP) individua due ambiti di riferimento territoriale: un Ambito prioritario che corrisponde all'ambito pedemontano e montano del Pratomagno, territorio occupato da grandi estensioni boscate e un Ambito secondario corrispondente all'ambito pedecollinare e di pianura che si estende nelle porzioni di territorio di pianura a quote altimetriche più basse.</p> <p>Le azioni progettuali, materiali ed immateriali, previste dal PdP incidono prevalentemente sulla porzione di territorio ricadente nell'Ambito prioritario, il quale risulta interessato da 2 dei 5 Siti della rete Natura 2000 presenti nell'ambito complessivo del PdP: ZSC "Vallombrosa e Bosco di Sant'Antonio" IT5140012; ZSC/ZPS "Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno" IT5180011.</p> <p>Il PdP, quale piano di livello strategico, costituisce attuazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), il quale ha fatto propri gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti Natura 2000. La natura dello strumento è tale da non produrre immediati effetti conformativi sullo stato di diritto dei suoli, ma indica strategie ed azioni, attraverso direttive e prescrizioni, relative a destinazioni d'uso, interventi e trasformazioni. La coerenza del PdP è demandata, qualora determini effetti territoriali sulla disciplina del suolo, al recepimento da parte del Comune nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>Nel Documento di Screening di incidenza viene effettuata una descrizione dei siti della rete Natura 2000 presenti e una verifica di coerenza del PdP con le relative Misure di conservazione. A tal fine, sono state però prese a riferimento le "Indicazioni per le misure di conservazione" di cui alla DGR 644/2004, ormai sostituite dalle Misure di conservazione della DGR 1223/2015, elencate nei paragrafi precedenti ma non verificate in termini di coerenza con le NT.</p> <p>a) Considerato che: - gli Obiettivi generali e puntuali del PdP non assumono sempre efficacemente i contenuti dei principali Obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 poiché mancano di porre una attenzione specifica alla tutela della natura e della biodiversità, laddove per esempio si richiamano criticità interne ai siti" e Misure di conservazione sito specifiche. Nel merito, si ritiene necessario precisare che gli Obiettivi di conservazione, così come le Misure di conservazione dei siti Natura 2000, dovranno essere assunti integralmente dal PdP attraverso un richiamo normativo da inserire nelle NTA, e fatti propri, come peraltro avviene nel PIT/PPR, così da indirizzare le future fasi di pianificazione e attuazione del PdP, precisando inoltre che, in ogni caso, non dovranno essere consentiti interventi in contrasto con gli stessi. - le Direttive del PdP, che prevedono gli interventi correlati agli obiettivi, sono descritti anche in termini edilizi</p>

ed interessano il recupero, la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente; in particolare, il recupero dovrà perseguire obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione degli edifici e delle aree di pertinenza fino a comprendere interventi radicali di recupero ed individuare una serie di funzioni per la valorizzazione economica del contesto di riferimento. Tali funzioni previste in tutto l'ambito di intervento, comporteranno un aumento della pressione antropica sui territori oltre ad un necessario adeguamento delle infrastrutture di servizio, potenzialmente a livello di area vasta;

- le Direttive del PdP relative al miglioramento dell'accessibilità e della connettività all'interno dell'ambito di riferimento, ammettono la possibilità di individuare nuovi itinerari ad integrazione della sentieristica esistente, anche attraverso la realizzazione di nuovi tracciati. Si osserva che tali interventi potranno comportare opere incidenti sulle caratteristiche morfologiche e naturalistiche interessando habitat prioritari oltre a determinare un aumento della pressione antropica sui territori attraversati.

Nel merito si ritiene opportuno precisare, attraverso alcuni esempi inerenti la ZSC/ZPS Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, come per alcuni aspetti della disciplina relativa alle attività agrosilvopastorali e turistiche, sia necessario un adeguamento al fine garantire la coerenza delle NTA del PdP con le Misure sito-specifiche della DGR1223/2015:

- Art.5. Paesaggio agro-silvo-pastorale della montagna: il patrimonio boschivo, relativamente alla conservazione dei castagneti, richiederebbe accurate verifiche sotto il profilo fitosanitario e selvicolturale; il mal dell'inchostro ed il cancro corticale infatti impongono talvolta il ricorso alla ceduzione di ex castagneti da frutto per la conservazione della specie e del soprassuolo. Nei cedui puri di castagno, le misure gestionali della DGR 1223/2015 favoriscono l'ingresso di altre latifoglie che diminuiscono, attraverso la diversità di specie, la virulenza delle patologie; pertanto si ritiene che la dotazione boschiva dei castagneti possa essere indicata come indirizzo, ma non come prescrizione, soprattutto laddove il castagno cresce al limite della fascia altimetrica ottimale, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto. A tal fine si sottolinea il ruolo tecnico delle Unioni dei Comuni, competenti ai fini del vincolo idrogeologico e della gestione e autorizzazione degli interventi selvicolturali, anche per ciò che riguarda la pianificazione e gestione del patrimonio pubblico. In merito al rilascio di legno morto a terra, si evidenzia che nelle misure gestionali dei Siti Natura 2000, è indicato come pratica da perseguire per favorire i cicli biogeochimici e gli insetti saproxilici, fatte salve problematiche legate ad aspetti fitosanitari e di prevenzione degli incendi boschivi;

- Art.6. Le aree pascolive e la pratina del Pratomagno: si richiamano le Misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015 che hanno cogenza nella gestione dei pascoli e delle aree arbustate; in riferimento al divieto di aprire nuove viabilità anche provvisorie, si osserva che taluni interventi forestali (es. smacchio) necessitano di viabilità di servizio. A tal proposito si segnala il progetto Life Granatha che coniuga il mantenimento delle praterie di versante anche mediante l'impiego del fuoco prescritto, con finalità connesse all'antincendio. Per mantenere/riattivare attività agropastorali inoltre, possono rendersi necessari ripristini o nuovi tracciati per raggiungere strutture di servizio per l'allevamento (es. abbeveratoi, fontanili, ricoveri), evitando di gravare su percorsi in dissesto. In ultimo, riguardo all'obiettivo di valorizzare il mantenimento delle aree pascolive anche in funzione di una migliore percorribilità, che favorisce una fruizione viva del paesaggio, oltre che di utilizzazioni a fini pastorali, si evidenzia la presenza di alcune situazioni di criticità già in essere a causa dell'eccessivo carico turistico. In tali casi, la migliore percorribilità va conseguita eliminando le situazioni di alterazione del cotico erboso e il sentieramento diffuso per eccessivo calpestio. Si ritiene pertanto opportuno effettuare specifiche Valutazioni di incidenza nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi, al fine di verificare la sostenibilità ecologica e ambientale di tali infrastrutture.

- Art.8. Recinzioni e sistemi di protezione dalla fauna selvatica: si osserva che tali strutture possono provocare frammentazione di habitat e interruzione di corridoi ecologici, limitando la permeabilità degli spostamenti della fauna selvatica, anche minore, con potenziali effetti di isolamento delle popolazioni e/o di sovrasfruttamento di talune aree; nel merito, si segnala la necessità di considerare attentamente tale aspetto al fine di evitare effetti significativi sull'integrità dei siti Natura 2000;

- Art.9. Edifici rurali ed edifici funzionali all'attività agricola: fatti salvi gli opportuni interventi di recupero del patrimonio rurale di pregio, occorre tener conto di come il ripristino funzionale del patrimonio edilizio esistente possa incidere sull'uso del territorio, in termini di nuovi carichi urbanistici, oltre che sull'uso delle risorse naturali (es. l'acqua), sulla produzione di scarichi, reflui e rifiuti, nonché sul grado di antropizzazione generando potenziali effetti sull'integrità del Sito. Anche gli interventi di recupero/restauro dovranno pertanto essere realizzati tenendo di conto della possibile colonizzazione dei ruderi da parte di specie di avifauna e di chiroterofauna di interesse per la conservazione, che nel tempo possono aver trovato rifugio anche ai fini della nidificazione. Anche nel caso specifico è opportuno richiamare le Misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015;

- Art.10. Sistemi di fruizione sostenibile del Pratomagno: poiché il carico turistico in alcune aree del comprensorio rappresenta già una forte criticità, concentrata nel periodo primaverile-estivo, è necessario valutare preventivamente all'attuazione del PdP, in sede di recepimento negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni, il carico turistico sostenibile e l'accessibilità alle aree particolarmente fragili, come il crinale della Croce del Pratomagno, dove sono presenti fenomeni di dissesto e sentieramento diffuso che incidono sulla conservazione delle praterie a nardo di crinale; l'individuazione dei percorsi e degli itinerari dovrà pertanto prevedere un'organizzazione tale per cui sia possibile distribuire la fruibilità anche lungo direttrici alternative, evitando eccessive concentrazioni del carico turistico e incentivando un uso consapevole del territorio da parte dei fruitori;

- Art.14. Misure relative ai Siti Natura 2000: appare opportuno e necessario il richiamo alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000, da tenere in considerazione anche nei procedimenti di Valutazione di Incidenza in successive fasi di recepimento negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del Comune;

b) Considerato inoltre che:

- l'insieme delle strategie e delle azioni del PdP, come sopra evidenziate, non vengono esaminate nel Documento di Screening in modo esaustivo; non viene inoltre valutato l'effetto cumulativo dei diversi

	<p>interventi previsti, sia in termini di recuperi edilizi e nuove realizzazioni che in termini di diverso utilizzo funzionale delle aree che ricadono all'interno o in prossimità dei siti della rete Natura 2000. Si ritiene che, nel caso specifico, anche una serie di singoli impatti ridotti possa nell'insieme produrre una interferenza significativa sui siti della rete Natura 2000, in riferimento all'integrità dei siti stessi.</p> <p>- nel Documento di Screening, si dichiara che pur non potendo valutare in maniera specifica gli effetti diretti che eventuali interventi puntuali possano determinare sulle diverse componenti ambientali, è stato accertato che il PdP è coerente nella sua interezza (NTA e tavole) con le Misure di conservazione specifiche dei siti della rete Natura 2000 interessati (D.G.R. 644/04, D.G.R. 454/2008, D.G.R. 1223/15) e con il Piano di gestione, i cui obiettivi sono concorrenti con quelli del PdP. Nel merito, si ritiene necessario precisare che gli obiettivi del PdP dovranno essere pienamente coerenti con le Misure di conservazione e con il Piano di gestione dei siti e che non dovranno essere consentiti interventi in contrasto con gli stessi.</p> <p>- nel Documento di Screening, si evidenzia inoltre che una più specifica valutazione degli effetti e delle ricadute paesaggistiche nonché degli impatti ambientali degli interventi sia da rimandare alle fasi successive di recepimento e declinazione delle disposizioni del PdP negli strumenti urbanistici comunali come previsto dall'art.14, comma 2 delle NTA del PdP. Tale proposta non tiene conto del fatto che per escludere le potenziali interferenze significative, dirette ed indirette, generate dal PdP sui siti Natura 2000, risulta necessario valutare anche l'effetto cumulativo dei diversi interventi, così come indicato dalle Linee guida nazionali (2019); pertanto, poiché tale aspetto non è stato valutato nell'ambito dello Screening di incidenza del PdP, dovrà essere effettuato in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>e) Considerato quanto sopra. pur valutando positivamente la strategia complessiva del PdP improntata alla conservazione dei valori paesaggistici, naturalistici ed identitari del comprensorio, alla valorizzazione delle loro potenzialità e al superamento dei fenomeni di degrado anche attraverso azioni che interessano il recupero, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio costruito esistente, evitando nuovi processi di urbanizzazione, si ritiene che la sua attuazione possa comportare un notevole aumento del carico antropico che potrebbe costituire un fattore di incidenza per l'integrità dei Siti Natura 2000 interessati, sia in fase di realizzazione che di attuazione, per gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso previste oltre che per la necessità di adeguamento delle infrastrutture e dei servizi a rete, in considerazione degli obiettivi di conservazione definiti per gli habitat e per le specie per i quali sono stati designati i siti della rete Natura 2000.</p> <p>Ai sensi dell'art. 87, comma 11 della L.R. 30/2015, è stato inoltre sentito L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che ha trasmesso un contributo (Prot. 22509 del 20/01/2022) che è stato allegato alla presente, per gli eventuali adempimenti del Settore proponente il PdP.</p> <p>d) Allegato L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna nel proprio contributo segnala la necessità che ogni previsione del PdP sia coerente con le previsioni del Piano del Parco (approvato dalle Regione Toscana e dalla Regione Emilia Romagna rispettivamente con le Delibere consiliari n. 86 e 267 del 2009). Evidenzia inoltre che nel momento in cui le previsioni del Progetto dovessero diventare prescrittive, come nel futuro recepimento del PdP stesso negli strumenti comunali, dovrà essere operata, oltre alla Verifica di Incidenza Ambientale, anche una preventiva verifica da parte delle Ente Parco attraverso lo strumento del nullaosta.</p>
--	---

Considerato che

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA) è strutturato nei seguenti paragrafi:

INTRODUZIONE: Il procedimento di approvazione del Progetto di Paesaggio e il Rapporto Ambientale

- 1 Obiettivi e contenuti del Progetto di Paesaggio
- 2 Analisi di coerenza
- 3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e impostazione del quadro conoscitivo ambientale
- 4 Valutazione degli effetti e analisi delle alternative
- 5 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente
- 6 Indicazioni su misure di monitoraggio ambientale

ALLEGATO – Valutazione del Progetto di Paesaggio con la metodologia informatica MINERVA

Nell'introduzione sono evidenziati la natura e l'oggetto del Progetto di Paesaggio "I Territori del Pratomagno" che discende dal Piano Paesaggistico e riguarda l'integrazione della sua disciplina ai sensi dell'art. 34. Il PIT-PPR ovvero il Progetto di Paesaggio "I Territori del Pratomagno" si colloca tra i Piani di livello strategico ed è da questa impostazione che discendono le caratteristiche della relativa valutazione.

Viene delineato il procedimento di approvazione del PdP e il RA: iter procedimentale della VAS, soggetti coinvolti, contributi/osservazioni in esito alla fase preliminare.

Nell'introduzione viene dato atto puntualmente dei contributi trasmessi dal NURV e dagli SCA e viene specificato quale premessa di carattere generale che il Progetto di Paesaggio è un progetto locale volto a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti di paesaggio (art. 34 comma 1, lett. b della

Disciplina di Piano del PIT-PPR), che deve essere recepito di comuni i cui territori sono interessati. L'approfondimento del quadro conoscitivo, il dettaglio e la declinazione a livello attuativo delle strategie, della disciplina delle azioni e degli interventi avverrà in sede di recepimento del PdP negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. Solo allora il PdP si attuerà e si definirà compiutamente; In riferimento al contributo del NURV in fase preliminare di VAS, in particolare rispetto ai punti da 4 a 8 concernenti sostanzialmente gli obiettivi di sostenibilità ambientale, la definizione del quadro conoscitivo ambientale, la valutazione degli effetti ambientali e delle misure di mitigazione, articolata nelle componenti aria, energia, rifiuti, il RA evidenzia che il livello strategico del Progetto non consente una rilevazione degli effetti per macro aree.

Al paragrafo 1 del RA sono riportati gli obiettivi e i contenuti del PdP (All. 2 lett. a, lr 10/2010).

E' richiamato, sintetizzandone le finalità, il "Protocollo d'Intesa" finalizzato allo sviluppo di un progetto complessivo di salvaguardia, valorizzazione e promozione paesaggistica-ambientale del territorio del Pratomagno, approvato con D.G.R. n. 558 del 29/5/2018, e sottoscritto in data 7 luglio 2018 dalla Regione, da 2 Unioni di Comuni (Unione dei Comuni del Pratomagno e Unione dei Comuni Montani del Casentino) e da 12 comuni (10 in Provincia di Arezzo e 2 in Provincia di Firenze) tra i quali quello di Loro Ciuffenna riveste il ruolo di Ente Capofila. Gli altri Comuni firmatari del Protocollo sono: Terranuova Bracciolini, Castelfranco-Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Reggello, Pelago, Montemignaio, Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano, Talla.

Viene citata la Del. G.R. n. 78 del 03/02/2020 in cui è stabilito che nella prossima programmazione comunitaria 2021-2027 sono previsti interventi finalizzati a sostenere le aree interne, rurali e costiere interessate anche da Progetti di Territorio regionale quali i Progetti di Paesaggio.

Gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale del Pratomagno riportano i seguenti contenuti:

- *"Tutelare gli elementi, sia naturalistici che antropici, di pregio paesaggistico e di forte connotazione identitaria dell'ambito costituiti dagli ecosistemi forestali, dai tradizionali ambienti agropastorali e di brughiera, dalle sistemazioni orizzontali dei versanti, dalle strutture produttive tradizionali;*
- *Tutelare e valorizzare il patrimonio abitativo degli insediamenti montani e collinari;*
- *Favorire la permanenza e la rivitalizzazione delle economie legate all'utilizzo sostenibile del bosco, del pascolo e dei territori agricoli quali fattori di presidio, cura e manutenzione del territorio;*
- *Migliorare la continuità ecologica degli ambienti fluviali, anche con interventi di riqualificazione e di ricostruzione della vegetazione ripariale;*
- *Promuovere la conoscenza e la fruizione del Pratomagno attraverso la valorizzazione del reticolo dei percorsi storici, anche in connessione con il progetto regionale dedicato ai "Cammini" e la creazione coordinata di punti sosta/informativi sulle testimonianze storiche e sui valori naturalisti e ambientali, segnaletica, servizi a supporto della fruizione".*

Sono inoltre richiamate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) nelle quali viene specificato al Capo I "*Disposizioni generali*", art. 1, co. 1.1 che il Progetto di Paesaggio ha i contenuti definiti all'art.34 della *Disciplina di Piano* del PIT-PPR e quelli definiti dagli artt. 88 e 89 della L.R. 65/2014 e s.m.i. ovvero "*è uno strumento di pianificazione territoriale che non conforma i suoli la cui cogenza è demandata, qualora determina effetti territoriali sulla disciplina del suolo, al recepimento da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica*".

Il Capo II "*Tutela e valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale*" delle NTA riporta la disciplina di tutela del paesaggio rurale del Pratomagno che viene distinto in "*paesaggio agro-silvo-pastorale della montagna*" (caratterizzato dalla complessità del mosaico agroforestale, con presenza un importante patrimonio boschivo - boschi cedui e fustaie nelle fasce medie-alte e castagneti da frutto nelle fasce di media-bassa montagna - e da aree pascolive, la pratina del Pratomagno) e "*paesaggio della mezzadria poderale*" (caratterizzato da mosaico agrario di pianura e di collina formato da appezzamenti medio-piccoli con case rurali isolate con distribuzione legata alla maglia poderale, sistema di fattorie con mulini, fornaci, essiccatoi e con forte presenza delle strutture di sacralizzazione dello spazio - chiese rurali, oratori e cappelle votive, tabernacoli o croci – sistemazione orizzontali dei versanti – ciglionamenti e terrazzamenti).

La disciplina, articolata in obiettivi, direttive e prescrizioni, riporta disposizioni ai fini della tutela e la valorizzazione del:

- patrimonio boschivo (Art.5);
- aree pascolive e la pratina del Pratomagno (Art.6);
- medi e bassi versanti del paesaggio e le sistemazioni agrarie tradizionali (Art.7);
- Recinzioni e sistemi di protezione dalla fauna selvatica (Art.8).

Il Capo III. *“Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Costruito”* delle NTA riporta la disciplina di tutela del patrimonio insediativo rurale di valore storico- testimoniale.

L' Art.9. *“Edifici rurali ed edifici funzionali all'attività agricola”* contiene obiettivi, direttive e prescrizioni volti alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente del Pratomagno, così individuato al comma1: edifici rurali sparsi nel territorio collinare e montano con valore storico testimoniale; le stalle e gli annessi funzionali all'attività agricola; i manufatti di carattere storico testimoniale di pertinenza legati al sistema produttivo tradizionale quali i siccatoi, filande, formaci, mulini ad acqua, cantine; le aree di pertinenza degli edifici rurali sparsi di valore storico-testimoniale, delle stalle e degli annessi e dei manufatti di cui sopra.

Il Capo IV. *“Fruizione, Connettività ed Economia del Pratomagno”* disciplina i *“Sistemi di fruizione sostenibile del Pratomagno”* (art. 10 delle NTA), la tutela e la valorizzazione dei *“Luoghi Identitari”* (art. 11), e riporta disposizioni per le *“strutture per il ricovero e il pernottamento”*.

Il Capo V riporta *“Disposizioni sugli effetti ambientali e sui Siti Natura 2000”*, le norme concernono attività, buone pratiche e misure di mitigazione (art. 13 *“Misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi per gli interventi”* che discendono da disposizioni normative, regolamentari e dalle disposizioni della pianificazione sovraordinata.

Il paragrafo 2. del RA *“Analisi di coerenza”* (All. 2 lett. a, lr 10/2010), richiama la natura giuridica del PdP e riporta l'analisi di coerenza orizzontale con il Programma Regionale di Sviluppo (PSR) e la verifica del coordinamento con la seguente pianificazione di settore:

Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)

Piano di Gestione delle Acque (PdG)

Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)

Piano di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti contaminati (PRB)

Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)

I PCCA di livello comunale

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM).

Nel paragrafo 3. sono riportati gli *“Obiettivi di sostenibilità ambientale e impostazione del quadro conoscitivo ambientale”* (All. 2 lett. b,c,d,e, lr 10/2010).

Il contesto territoriale di riferimento è stato descritto riportando la rappresentazione del Patrimonio territoriale e criticità delle due schede d'ambito di paesaggio n.11 *“Valdarno Superiore”* e n.12 *“Casentino e Val Tiberina”*.

Il RA nel sotto paragrafo *“caratterizzazione dello stato dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici”* esplicita che: *“Lo stato delle diverse componenti paesaggistiche e ambientali, la loro tendenza nel tempo e la valutazione degli effetti significativi che potrebbe avere l'attuazione del Progetto di paesaggio, sono descritti mediante l'uso di un insieme di indicatori, scelti in funzione degli obiettivi del Progetto stesso e delle azioni previste, del contesto territoriale di riferimento e della disponibilità dei dati ambientali”*.

In relazione alla caratterizzazione dello stato dell'ambiente sono trattati le seguenti componenti ambientali:

risorsa idrica (qualità acque idriche sotterranee, corpi idrici sotterranei, vulnerabilità ai nitrati, reti idriche e impianti di depurazione esistenti e di progetto, carichi inquinanti e scarichi idrici).

suolo (Piani di regimazione e opere idrauliche previste dal PGRA, aree di cava, pericolosità idraulica/rischio alluvioni, siti interessati da procedimento di bonifica, aspetto geologico e sismico, caratterizzazione e classificazione geomorfologica);

ecosistemi e paesaggio agrario (presenza di un importante patrimonio boschivo nodo forestale primario costituito prevalentemente da faggete, castagneti e abetine, aree di elevato valore naturalistico per la presenza di specie vegetali e animali sottoposte a misure di conservazione - (ZCS) IT5140012 *“Vallombrosa e Bosco di S. Antonio”*, (ZSP-ZCS) IT5180011 *“Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno”*, Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) quali la *“Foresta di Sant'Antonio”* e *“Le Balze”*, Riserva Naturale Statale di Vallombrosa - con presenza di criticità paesaggistico ambientali legate all'abbandono di pascoli e mosaici colturali di assetto tradizionale e conseguente ricolonizzazione dei terreni da parte del bosco, perdita di castagneti da frutto, degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie e rischi per la stabilità dei versanti, semplificazione della maglia agraria, aree critiche per processi artificializzazione);

insediamenti e infrastrutture (nei rilievi di collina e di media montagna il sistema insediativo è scandito da borghi sorti in posizione di mezzacosta lungo l'antico percorso etrusco fra Chiusi e Fiesole, poi ripreso dalla Cassia Vetus e oggi conosciuto come Strada dei Sette Ponti - Reggello, Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, San Giustino Valdarno, Castiglion Fibocchi, che compongono il "sistema lineare di mezzacosta del Pratomagno");

Viabilità storica e percorsi ciclopeditoni in cui è descritta la ciclovia dell'Arno che si snoda nelle province di Arezzo, Firenze e Pisa, con particolare riferimento al tratto Casentino e Valdarno. In particolare sono citati i percorsi da realizzare: tratto Borgo alla Collina – Poppi, Rassina – Ponte Buriano dove la ciclovia dell'Arno si collegherà con il sentiero della Bonifica, percorso ciclabile realizzato dalle province di Arezzo e Siena lungo il canale Maestro della Chiana.

aria e fattori climatici (dati di monitoraggio qualità dell'aria);

energia Il RA riporta la presenza di impianti di produzione di energia da fonti alternative (dighe sull'Arno e impianti eolici sulla dorsale del Pratomagno).

rifiuti è riportata la mappatura degli impianti di gestione dei rifiuti sistema di raccolta e smaltimento produzione di RU indifferenziati e differenziati);

clima acustico, Il RA evidenzia che l'intero ambito di progetto risulta essere stato classificato in zone acustiche sulla base del Piano Comunale di Classificazione Acustica dei comuni interessati ad eccezione del comune di Castelfranco Piandiscò.

campi elettromagnetici, è evidenziata la presenza di elettrodotti da 132 kV e da 220 kV e la loro mappatura all'interno delle aree del PdP.

Nel paragrafo 4. il RA tratta la "Valutazione degli effetti e analisi delle alternative" (All. 2 lett. f e h, lr 10/2010). La valutazione degli effetti è stata condotta con l'ausilio dell'applicativo MINERVA, che opera attraverso la lettura e valutazione della disciplina del Progetto di Paesaggio. L'utilizzo del software consente inoltre di valutare scenari normativi alternativi.

Nel paragrafo 5. sono indicate le "Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente" (All. 2 lett. g, lr 10/2010) su: Risorsa idrica, Ecosistemi e paesaggio agrario, Aria e fattori climatici, Energia, Rifiuti, Campi elettromagnetici, Misure relative ai Siti Natura 2000.

Nel paragrafo 6. sono riportate le "Indicazioni su misure di monitoraggio ambientale" (All. 2 lett. i, lr 10/2010). E' specificato che il PdP attua il PIT, quindi "concorre all'attuazione del monitoraggio delle sue direttive sulle Invarianti strutturali". Considerato che la sua attuazione procede attraverso il recepimento nella pianificazione comunale, il monitoraggio del PdP sarà "riassorbito" nel monitoraggio urbanistico operato grazie al software INPUT. Il RA evidenzia inoltre che, "*Nel caso specifico, in ragione del numero dei comuni interessati dal presente PdP, si ritiene che l'indicatore di attuazione dello stesso, sia verificato annualmente con il recepimento negli strumenti territoriali e urbanistici da parte di almeno 3 Amministrazioni comunali*".

rilevato che

Il PdP si configura come attuazione del PIT-PPR ed in particolare è finalizzato a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT e degli obiettivi di qualità dei singoli ambiti attraverso concrete applicazioni progettuali. Il PdP è pertanto collegato in modo intrinseco ad obiettivi di tutela ambientale, territoriale e paesaggistica. Il presente parere è quindi orientato a fornire suggerimenti e indicazioni con l'obiettivo di contribuire all'attuazione concreta degli obiettivi del PIT-PPR e conseguentemente orientare l'operatività delle azioni del PdP verso una sostenibilità ambientale che possa escludere il verificarsi di effetti negativi sulle componenti ambientali e territoriali, con particolare attenzione verso le componenti che presentano già allo stato attuale delle criticità.

Le norme del PdP costituiscono nel loro insieme le azioni di piano, e rappresentano perciò l'oggetto su cui la valutazione ambientale si è svolta. Per valutare il loro impatto è dirimente considerare che il PdP è un piano di livello strategico. Anche la disciplina di piano ha questo carattere e si configura come una normativa di valore generale che individua obiettivi di valenza strategica e definisce modalità operative che, anche qualora presenti livelli di maggior dettaglio, è comunque riferita a casistiche tipizzate e non cogenti.

Il PdP si configura quale attuazione della disciplina del PIT/PPR ai sensi dell'art. 34 comma 1 della lett. b) cioè di progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, e non della lett. a) progetti regionali a carattere strategico volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT attraverso concrete applicazioni progettuali.

L'approfondimento del quadro conoscitivo, il dettaglio e la declinazione a livello attuativo delle strategie, della disciplina delle azioni e degli effettivi interventi avverrà in sede di recepimento del PdP negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica. Solo allora il PdP si attuerà e si definirà compiutamente nella sua effettiva consistenza, consentendo inoltre una più puntuale valutazione ambientale.

La natura del PdP, che fornisce un inquadramento normativo d'insieme e non ha capacità giuridica di conformazione dello stato di diritto dei suoli, è rimandata all'atto di recepimento da parte del comune. Ne consegue che una più compiuta valutazione degli impatti ambientali degli interventi, delle trasformazioni e del dimensionamento è affidata alle fasi successive di recepimento negli strumenti urbanistici e di attuazione.

esprime il seguente Parere motivato

sulla proposta di Progetto di Paesaggio “I Territori del Pratomagno” e sul relativo Rapporto Ambientale

1. Disciplina di PdP e modalità attuative

Il Capo I. “*Disposizioni generali*”, art. 1, comma 1.1 delle NTA specifica che il Progetto di Paesaggio ha i contenuti definiti all'art.34 della Disciplina di Piano del PIT-PPR e quelli definiti agli artt. 88 e 89 della L.R. 65/2014, ovvero “*è uno strumento di pianificazione territoriale che non conforma i suoli la cui cogenza è demandata, qualora determini effetti territoriali sulla disciplina del suolo, al recepimento da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica*”.

In particolare l'art 1 delle NTA evidenzia la natura del PdP quale strumento strategico di area vasta di carattere generale e sovraordinato, non conformativo dei suoli la cui funzione principale è quella di indirizzare lo sviluppo del territorio, dei 12 comuni coinvolti definendone modalità ed indirizzi, attraverso la definizione di obiettivi, direttive e prescrizioni in applicazione degli obiettivi di qualità e delle direttive degli ambiti di paesaggio del PIT-PPR (ambito n. 11 Valdarno Superiore e n. 12 Casentino Val Tiberina).

Le modalità di recepimento sono indicate al comma 2 dell'art. 89 della Lr 65/2014, ovvero attraverso varianti urbanistiche per le parti del PdP che comportano variante nella strumentazione urbanistica comunale.

L'art. 2 al comma 1 chiarisce che *le parti della disciplina del PdP che non comportano effetti territoriali sulla disciplina del suolo, ovvero per cui non è necessario il recepimento da parte dei comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sono applicabili dai comuni coinvolti, previo recepimento con un unico atto deliberativo.*

Il comma 2.1 rileva che *“le parti della disciplina del PdP Pratomagno che comportano effetti territoriali sulla disciplina del suolo, ovvero per cui è necessario il recepimento da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono applicabili dai Comuni coinvolti previo recepimento, ai sensi del co.2 dell'art.89 della L.R.65/2014 e s.m.i., delle varianti agli stessi nella porzione di ambito di propria competenza”.*

Ne consegue che l'applicazione del comma 1, non comportando effetti territoriali sulla disciplina del suolo, non necessita di approfondimento della valutazione ambientale per il Comune, mentre l'applicazione del comma 2.1 comporterà necessariamente, secondo i presupposti definiti dal proponente e in base a quanto specificato nel presente parere, l'approfondimento e la verifica degli effetti ambientali da condurre in sede di Variante agli strumenti urbanistici comunali, in recepimento del PdP stesso.

1.1 Considerato che non risultano definite le parti del PdP che non comportano effetti territoriali sulla disciplina dei suoli, in quanto non è chiaro quali di queste siano oggetto del comma 1 e quali invece siano oggetto del comma 2, per quanto sopra esposto si ritiene necessario un chiarimento al fine di non lasciare spazio a dubbi interpretativi nelle fasi di recepimento e attuazione del PdP da parte del Comune, anche in relazione alle verifiche da condurre al livello di pianificazione successivo. Questo anche in considerazione del fatto che il progetto ha tra le finalità generali quella del riordino della disciplina urbanistica per alcune tematiche significative per la tutela e lo sviluppo del territorio, in modo che siano trattate in modo coerente e coordinato tra i 12 Comuni coinvolti.

1.2 Il Capo II. delle NTA “Tutela e valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale” riporta all'art. 5 le disposizioni di tutela sul “patrimonio boschivo” che viene definito al comma 1 come caratterizzato dalla presenza di importanti patrimoni agricolo-forestali regionali quali la Riserva Statale di Vallombrosa e l'area protetta della Foresta di S. Antonio (ANPIL). La norma rimanda alla rappresentazione riportata alla Tav- 4.1, che contiene la sola ricognizione dei castagneti e oliveti presenti e non del patrimonio boschivo ivi descritto. Si suggerisce in merito al Proponente di allineare la parte descrittiva con la rappresentazione cartografica.

1.3 Sempre in relazione all'art. 5 il Settore Forestazione Agroambiente (Tabella oss. n. 5) specifica che i castagneti da frutto, secondo quanto disciplinato dalla Legge Forestale regionale LR 39/2000, costituiscono aree boscate e ricadono, pertanto, nel campo di applicazione della LR 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 48/R/2003.

Si suggerisce pertanto al Proponente, per una maggior specificità nella trattazione dell'argomento, di fare riferimento alla normativa forestale regionale al fine di definire la titolarità o meno a poter effettuare gli interventi auspicati per il recupero e la manutenzione del castagneto, si rimanda in merito a quanto evidenziato dal Settore Forestazione Agroambiente (Tabella oss. n. 5).

1.4 Il Capo III. "Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Costruito" delle NTA riporta la disciplina di tutela del patrimonio insediativo rurale di valore storico- testimoniale.

L' Art.9. "Edifici rurali ed edifici funzionali all'attività agricola" contiene obiettivi, direttive e prescrizioni volti alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente del Pratomagno, così individuato al comma1: edifici rurali sparsi nel territorio collinare e montano con valore storico testimoniale; le stalle e gli annessi funzionali all'attività agricola; i manufatti di carattere storico testimoniale di pertinenza legati al sistema produttivo tradizionale quali i siccatoi, filande, formaci, mulini ad acqua, cantine; le aree di pertinenza degli edifici rurali sparsi di valore storico-testimoniale, delle stalle e degli annessi e dei manufatti di cui sopra.

Il riferimento alla descrizione riportata del *Patrimonio Costruito* di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA, non risulta chiara la ratio di aver ricompreso nel campo di applicazione della disciplina, volta alla tutela e valorizzazione, le stalle e gli annessi funzionali all'attività agricola.

Si suggerisce eventualmente al Proponente di chiarire e specificare che sono da intendersi quelli che hanno valore storico, tipologico, testimoniale.

1.5 In riferimento al corpo prescrittivo di cui al comma 4, gli interventi ammessi sul patrimonio insediativo di valore storico testimoniale prevedono specifiche azioni ed interventi che possono risultare discordanti con la salvaguardia degli elementi valoriali presenti, in carenza di una adeguata e preventiva analisi tecnico conoscitiva degli elementi valoriali e delle criticità presenti. Le disposizioni riportate, alla luce dell'obiettivo volto alla tutela e valorizzazione del Patrimonio costruito, necessitano di approfondimenti finalizzati alla conoscenza della natura e della consistenza de patrimonio edilizio esistente di valore storico testimoniale, al fine di individuare gli interventi compatibili con le necessità stesse di tutela. Si ritiene pertanto opportuno in via generale, considerato il livello di dettaglio degli interventi e delle destinazioni d'uso proposte, suggerire al Proponente di integrare l'art. 9 delle NTA subordinando gli interventi e le destinazioni ammissibili alla conoscenza degli elementi valoriali ad una scala adeguata (manufatto, aggregato storico, tessuto edilizio, area di pertinenza paesaggistica, contesto territoriale di riferimento).

1.6 Si prende atto in merito che l'art. 2, comma 3 delle NTA evidenzia proprio la necessità per i comuni, nelle fasi di recepimento del PdP, nei propri strumenti di pianificazione, di integrare il quadro conoscitivo di progetto per identificare il quadro delle tutele esistenti con riferimento ai beni paesaggistici, e ai beni culturali tutelati ai sensi dal D.Lgs 42/2004, ovvero integrare gli obiettivi del PdP con gli obiettivi specifici disciplinati nella sezione 4 dell'Elaborato 3b e nell'Elaborato 8B del PIT-PPR.

Considerato che obiettivo esplicito del PdP è incidere, quale strumento "di area vasta" di carattere generale e sovraordinato, sebbene non conformativo, sulla pianificazione a scala locale dei 12 Comuni coinvolti, definendone modalità ed indirizzi di sviluppo nel territorio, in applicazione della disciplina del PIT/PPR, ne consegue che ogni singolo Comune coinvolto concorrerà con il proprio patrimonio culturale, paesaggistico, storico ed identitario all'applicazione su scala locale di quello che è un quadro generale di indirizzi declinati a scala paesaggistica, formando conseguentemente i propri strumenti di governo del territorio.

A tal fine si ritiene opportuno evidenziare che le norme tecniche del PdP dovrebbero contenere univoci indirizzi per la costruzione di un quadro conoscitivo condiviso dai comuni coinvolti del patrimonio territoriale presente che costituisca la base conoscitiva per la definizione degli interventi.

1.7 In riferimento alla specifica disciplina di conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della II e III Parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si prende atto delle integrazioni alla disciplina richieste dal Segretariato Regionale per la Toscana riassunte nella Tabella oss. n. 7 Punti b), c), d), considerate le specifiche competenze in materia, si chiede di dare conto nella Dichiarazione di Sintesi dell'eventuale introduzione di modifiche e integrazioni alle disposizioni di tutela in accordo con gli enti competenti.

1.8 Il Capo IV. "Fruizione, Connettività ed Economia del Pratomagno" all'art.10. delle NTA riporta la descrizione dei percorsi prioritari (percorsi di valore storico testimoniale) riportati nella tav. 5.1 e disciplina i

“Sistemi di fruizione sostenibile del Pratomagno”. Sono indicate una serie di azioni volte alla valorizzazione dei tracciati esistenti e al ripristino dei tratti scomparsi. Gli obiettivi prevedono di *“Attrezzare il sistema di fruizione di con apposite infrastrutture e servizi per migliorare l’offerta turistica del territorio”*, sono previste, nel corpo delle direttive (v. comma 3.1), attività economiche localizzate lungo la “rete escursionistica secondaria”.

Si evidenzia in primis che non c’è coerenza tra la nomenclatura utilizzata nella Tav. 5.1, richiamata al comma 1.1, che individua *“gli assi principali di raccordo con l’ambito sovra locale”* e *“gli assi principali per la fruizione lenta del paesaggio strutturanti l’ambito”*, *“ulteriori percorsi”* e *rete sentieristica locale”*, e quella citata al comma 3.1 delle NTA, con specifico riferimento alla rete escursionistica secondaria. Ovvero non è chiaro a quale delle tipologie di percorso rappresentate in cartografia corrisponda la rete escursionistica secondaria. Considerato che su tali percorsi sono previsti interventi (attività economiche), rispetto ai quali non sono specificate le dimensioni, si chiede al Proponente di chiarire nella Dichiarazione di Sintesi la disposizione normativa rispetto ai tracciati di valore storico testimoniale effettivamente interessati ed eventualmente di integrare la norma subordinando gli interventi alla valutazione degli impatti non solo sotto l’aspetto paesaggistico, ma anche in riferimento agli aspetti ambientali: presenza di elementi di valore naturalistico, connessioni ecologiche, ecc.

1.9 Ugualmente non c’è corrispondenza tra la rappresentazione dei luoghi identitari riportate nel Tav. 5.1 e la classificazione degli stessi riportati al comma 1 dell’art.11. Anche in questo caso si chiede di allineare la rappresentazione cartografica con la relativa definizione al fine di una maggiore chiarezza del campo di applicazione della disciplina riportata nelle NTA.

1.10 L’art. 14. “Misure ai Siti Natura 2000” riporta solo alcuni dei siti presenti nell’area interessata dal Progetto. Si richiama in merito il parere Motivato di cui alla Determinazione n. 2/AC/2021 e si chiede al Proponente di inserire nell’elenco dei Siti natura 2000 riportati (ZSC/ZPS “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno” IT5180011; ZSC “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio” IT5140012) gli ulteriori Siti presenti, elencati al punto 5 del presente dispositivo.

1.11 Ugualmente in riferimento alle Aree Naturali protette, in cui non viene segnalata la Riserva Naturale Statale di Camaldoli, la Riserva Naturale Regionale “Valle dell’Inferno e Bandella” nè il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Si chiede di integrare come al punto 1.10.

1.12 Il comma 1.2. richiama le misure di protezione e le norme che disciplinano i siti, ma i riferimenti e i richiami sono solo parziali. Si richiamano i riferimenti specifici gli atti normativi, regolamentari e di pianificazione che disciplinano i siti e le aree protette presenti: oltre alla L.R. 30/2015, le Delibere di G.R.T. n. 644/2004, n. 454/2008, n. 916/2011, n. 1223/2015, n. 119/2018, n. 505/2018; il Piano di Gestione della ZSC/ZPS “Pascoli Montani e Cespuglieti del Pratomagno” (D.C.P. di Arezzo n. 128 del 23/11/2006); il Regolamento delle Riserve dell’Arno (D.C.P. di Arezzo n. 79 del 23/06/2003 e n. 101 del 26/11/2008), il Regolamento ANPIL “Le Balze” approvato dal Comune di Pian di Scò, con D.C.C. n. 53 del 30/12/2013 e dal Comune di Castelfranco, con D.C.C. 29.12.2013 n. 51, il Regolamento dell’ANPIL “Foresta di Sant’Antonio” approvato dal Comune di Reggello con Delibera C.C. n°62 del 02.08.2001. Si chiede di integrare come al punto 1.10

2. Analisi coerenza P/P

Si prende atto dell’analisi di coerenza svolta che ha preso in esame la pianificazione sovraordinata e regionale di settore pertinente al PdP.

2.1 Prendendo atto delle precise indicazioni fornite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale (Tabella oss. n. 3), che rimandano al recepimento del PdP e all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, si chiede al Proponente di dare chiari indirizzi in merito nella Dichiarazione di sintesi, affinché tali aspetti e approfondimenti necessari, siano tenuti in debita considerazione dai comuni coinvolti in sede di variante ai propri strumenti urbanistici.

2.2 In riferimento alla verifica di coerenza con il Piano Regionale Cave (PRC), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020, si prende atto delle informazioni e dei rilievi evidenziati dal Settore Pianificazione e controlli in materia di cave (Tabella oss. 4) che, rilevando la presenza, in cinque dei dodici comuni interessati al Progetto di Paesaggio, di ben 15 aree tra giacimenti (G) e giacimenti potenziali (GP) il cui elenco è riportato in Tabella, segnala al Proponente l’opportunità di verificare le eventuali interferenze delle previsioni del PdP (con specifico riferimento alla valorizzazione dei tracciati esistenti e al

ripristino dei tratti scomparsi, alla valorizzazione del sistema di fruizione anche di con apposite infrastrutture e servizi per migliorare l'offerta turistica del territorio, ecc.).

2.3 Considerato inoltre che, l'adeguamento al PRC si attua attraverso il recepimento dei contenuti del PRC negli strumenti di pianificazione comunale, attraverso specifiche modalità operative, ricognitive e valutative che i comuni sono chiamati a svolgere nelle attività di pianificazione strutturale e operativa, si chiede al Proponente di dare chiari indirizzi in merito nella Dichiarazione di Sintesi, affinché tali aspetti e approfondimenti, siano tenuti in debita considerazione dalle Amministrazioni comunali in sede di varianti ai propri strumenti urbanistici.

2.4 In riferimento alla verifica di coerenza con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, richiamando il contributo trasmesso in fase di avvio (v. punto 3.2 Determinazione n. 9/AC/2020), si chiede al Proponente di darne atto nelle successive fasi del procedimento nella Dichiarazione di Sintesi e di valutare se eventualmente integrare la disciplina.

2.5 Si segnala inoltre quanto evidenziato dal Segretariato Regionale della Toscana in relazione alla valutazione della coerenza del PdP rispetto ai contenuti statuari del PIT/PPR e della conformità alle previsioni di tutela paesaggistica, con riferimento alle prescrizioni d'uso contenute nei DM di riferimento e all'allegato 8B del PIT/PPR (Tabella oss. 7, punto 3). Considerate le specifiche competenze in materia, si chiede di darne conto nella Dichiarazione di Sintesi e di valutare l'eventuale introduzione di uno specifico elaborato in accordo con gli enti competenti.

2.6 Prendendo atto di quanto segnalato da ARPAT (Tabella oss. n. 10 Punto 2) si tiene a precisare che, nella costruzione del quadro conoscitivo di dettaglio che sarà fatta negli atti che seguiranno, per quanto riguarda i campi elettromagnetici relativi alla presenza di linee elettriche e di impianti SRB/RTV, dovrà essere fatto riferimento ai dati ufficiali relativi a tali infrastrutture, detenuti dai gestori delle linee elettriche e dagli Enti autorizzanti gli impianti SRB/RTV. Si chiede al proponente di dare chiari indirizzi in merito nella Dichiarazione di sintesi, affinché tali aspetti siano tenuti in considerazione dall'Amministrazione comunale in sede di recepimento nei propri strumenti urbanistici.

3. Caratterizzazione del contesto ambientale

3.1 In relazione alla caratterizzazione del contesto ambientale si segnala al Proponente quanto evidenziato nel contributo di ARPAT in riferimento ai tre corpi idrici sotterranei interessati dal PdP che risultano tutti in stato chimico *"buono scarso localmente"*, secondo quanto riportato nel documento ARPAT *"Monitoraggio corpi idrici sotterranei - Risultati 2016-2018"*.

L'Agenzia segnala inoltre che:

- il numero la delibera di Giunta citata nel RA e inerente i corpi idrici riporta un refuso: si tratta in realtà della D.G.R.T. n. 1185 del 9/12/2015;
- viste alcune imprecisioni nei dati riportati nel RA, in generale per tutte le matrici ambientali, e raccomanda di considerare i dati ufficiali e più aggiornati a disposizione. Si rimanda per una trattazione di dettaglio al contributo (Tabella oss. 10 Punto 3).

3.2 Si rileva che all'interno del paragrafo 3 del RA, a differenza del titolo del paragrafo stesso (*"caratterizzazione dello stato dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici"*), non vengono trattati i beni culturali e paesaggistici.

Si segnala in merito il contributo del Segretariato regionale della Toscana (Tabella oss. 7, Punto 1) nella parte in cui rileva la mancanza di un quadro conoscitivo a scala territoriale dei beni sottoposti a tutela; si richiama in merito al Proponente l'opportunità di integrare i documenti di Piano attraverso un elaborato che contenga una rappresentazione cartografica delle emergenze culturali e paesaggistiche oltre che delle aree sottoposte a tutela dalla parte III del Codice; tale elaborato permetterà un inquadramento su scala territoriale del patrimonio e delle relazioni tra gli elementi dello stesso, superando la parcellizzazione caratteristica degli strumenti di pianificazione del singolo ente locale.

4. Valutazione degli effetti attesi e misure di mitigazione

In merito alle valutazioni degli effetti in via generale, riprendendo quanto evidenziato da ARPAT nel proprio contributo (Tabella oss. 10 Punto 1), visto il carattere strategico del PdP che fissa prevalentemente obiettivi e indirizzi più che azioni, vista la mancanza nella documentazione di una stima dell'entità degli immobili recuperabili in funzione delle diverse destinazioni indicate come ammissibili nelle NTA (art. 9) e la mancanza della stima dei conseguenti fabbisogni aggiuntivi di servizi (approvvigionamento idrico, carico refluo

generato, gestione rifiuti, ecc.) e grado di copertura attuale e conseguente all'attuazione del PdP di tali servizi, vista la genericità delle indicazioni riportate in merito a tali argomenti nelle NTA come misure di eliminazione/mitigazione/compensazione e visto che nel RA è specificato che il quadro conoscitivo e le valutazioni ambientali di dettaglio saranno compiute negli atti di recepimento e attuazione del PdP, si rimanda qualsiasi valutazione di merito riguardo all'impatto sulle varie matrici ambientali a tali fasi successive.

La valutazione degli effetti è stata condotta con l'ausilio del software MINERVA che ha esaminato le NTA predisposte dal PdP allegato in calce al RA. Si prende atto della Tabella finale in cui sono evidenziati i coefficienti numerici attribuiti alle singole risorse, in esito alla valutazione delle norme di tutela e di trasformazione, e il coefficiente di valutazione complessiva di sostenibilità attribuita al piano.

4.1 Considerato che non è riportata una descrizione dell'impostazione del MINERVA né una trattazione esplicativa degli esiti della valutazione condotta con tale applicativo, si suggerisce di inserire delle considerazioni finali nella Dichiarazione di Sintesi, finalizzate ad evidenziare, in linguaggio non specialistico, i contenuti e l'esito della valutazione anche ai fini della sua comprensione da parte del pubblico interessato. A tal fine si richiama quanto evidenziato da ARPAT (Tabella oss. 10, Punto 4), che sottolinea, in particolare, che dovrebbero essere descritte le motivazioni e le analisi che hanno portato all'attribuzione dei vari valori assegnati ai vari criteri di valutazione applicati.

4.2 In riferimento alle misure per eliminare, mitigare o compensare gli effetti ambientali negativi per gli interventi, riportate all'art. 13. alle NTA, e a quanto segnalato da ARPAT (Tabella oss. n. 10 Punto 2) in su risorsa idrica (prelievi, consumi e fabbisogni idrici e carichi inquinanti, scarichi idrici e impianti di depurazione), aria e fattori climatici, consumi energetici, rifiuti, campi elettromagnetici e rumore, si chiede al Proponente di valutare eventuali integrazioni in merito delle NTA; gli aspetti specifici evidenziati nel contributo dovrebbero quantomeno essere tenuti in considerazione negli atti di pianificazione successivi e di attuazione del PdP.

5. Valutazione d'Incidenza sui Siti Natura 2000

Il PdP interessa i seguenti Siti della Rete Natura 2000 e le seguenti aree protette:

- ZSC/ZPS “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno” IT5180011;
- ZSC “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio” IT5140012;
- ZSC “Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia” IT180018;
- ZPS “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia” IT180004;
- ZSC/ZPS “Valle dell’Inferno e Bandella” IT180012;
- Riserva Naturale Statale di Vallombrosa;
- Riserva Naturale Statale di Camaldoli;
- Riserva Naturale Regionale “Valle dell’Inferno e Bandella”;
- ANPIL “Foresta di Sant’Antonio” e “Le Balze”;
- Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Il Progetto di Paesaggio (PdP) individua due ambiti di riferimento territoriale: un Ambito prioritario che corrisponde all'ambito pedemontano e montano del Pratomagno, territorio occupato da grandi estensioni boscate e un Ambito secondario corrispondente all'ambito pedecollinare e di pianura che si estende nelle porzioni di territorio di pianura a quote altimetriche più basse.

Le azioni progettuali, materiali ed immateriali, previste dal PdP incidono prevalentemente sulla porzione di territorio ricadente nell'Ambito prioritario, il quale risulta interessato da 2 dei 5 Siti della rete Natura 2000 presenti nell'ambito complessivo del PdP:

- ZSC “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio” IT5140012;
- ZSC/ZPS “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno” IT5180011.

Preso atto delle considerazioni ed elementi istruttori rappresentati dal Settore Tutela Natura e Mare, riportati in Tabella oss 11, per le quali, pur valutando positivamente la strategia complessiva del PdP improntata alla conservazione dei valori paesaggistici, naturalistici ed identitari del comprensorio, alla valorizzazione delle loro potenzialità e al superamento dei fenomeni di degrado anche attraverso azioni che interessano il recupero, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio costruito esistente, evitando nuovi processi di urbanizzazione, si ritiene che la sua attuazione possa comportare un notevole aumento del carico antropico che potrebbe costituire un fattore di incidenza per l'integrità dei Siti Natura 2000 interessati,

sia in fase di realizzazione che di attuazione, per gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso previste oltre che per la necessità di adeguamento delle infrastrutture e dei servizi a rete.

In base alle considerazioni ed informazioni fornite dal Settore Tutela Natura e Mare (Tabella oss. 11) è possibile concludere che le incidenze rilevate possono considerarsi ragionevolmente non significative sull'integrità della ZSC "Vallombrosa e Bosco di Sant'Antonio" IT5140012 e della ZSC/ZPS "Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno" IT5180011, a condizione che:

5.1 gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del Comune, compresi quelli di dettaglio (piani attuativi e progetti unitari) siano sottoposti a specifica Valutazione di incidenza; tale valutazione, oltre che considerare il carico antropico che si determinerà nell'ambito di riferimento e le potenziali incidenze sulle popolazioni della fauna, sulla vegetazione e sugli habitat (differenziando la componente stagionale e permanente) dovrà necessariamente prevedere anche una analisi dell'effetto cumulativo dei diversi interventi previsti dal PdP.

5.2 Relativamente a quegli interventi previsti dal PdP per cui, ai fini dell'attuazione, non è necessario il recepimento da parte del Comune nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all'art. 2 delle NTA, sarà necessario attivare una specifica Valutazione di incidenza, al fine di poter escludere incidenze significative sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000.

5.3 La disciplina relativa ai siti Natura 2000 (Obiettivi, Misure di conservazione e Piano di gestione) dovrà essere assunta quale parte integrante delle NTA del PdP, in analogia con il PIT con valore di Piano paesaggistico, al fine di non consentire interventi e/o attività in contrasto con detta disciplina.

5.4 Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti nel PdP, considerata l'elevata naturalità dell'ambito interessato dal PdP, si prescrive di integrare le NTA con le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere incentivato il recupero e la valorizzazione della castanicoltura da frutto, effettuando le opportune cure colturali, laddove la situazione fitosanitaria e strutturale sia compatibile o lo consenta o comunque favorendo nuovi impianti di castagneti da frutto; analogamente, il mantenimento dei boschi cedui di castagno dovrà essere incentivato, in conformità alle Misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015, favorendo l'ingresso di altre latifoglie ed orientando i soprassuoli verso formazioni miste laddove le condizioni fitosanitarie lo richiedano;

b) nella realizzazione degli interventi attuativi del PdP, dovranno essere evitati fenomeni di impermeabilizzazione del suolo;

c) la realizzazione di nuove viabilità dovrà essere limitata ai casi strettamente necessari e non dovrà interferire con habitat di interesse prioritario; riguardo alla viabilità esistente, negli interventi di ripristino del fondo stradale dovranno essere mantenute le caratteristiche originali.

d) gli impianti di illuminazione, compresi quelli relativi alla viabilità, dovranno essere realizzati con punti di luce a bassa potenza e rivolti verso il basso, in conformità alle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" (DGR 962/2004), per non costituire fonte inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna.

6. Monitoraggio

In riferimento al sistema di monitoraggio di VAS le indicazioni riportate al paragrafo 6 del RA specificano che il PdP, attuando il PIT, concorre all'attuazione del monitoraggio della disciplina dei due ambiti di paesaggio interessati.

6.1 Ai fini del monitoraggio ambientale, si chiede di tenere in considerazione gli ulteriori elementi segnalati da ARPAT (Tabella oss. 10 Punto 5) che evidenziano l'opportunità di:

- impostare sia la valutazione sia il sistema di monitoraggio VAS in modo da verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi ad esempio di contenimento del consumo di suolo e di miglioramento dei servizi, viste le finalità generali dei Progetti di Paesaggio dichiarate nel RA, stimando in cosa consistano numericamente rispettivamente il contenimento di consumo di suolo ed il miglioramento dei servizi previsti dal PdP, cioè fissando valori target di riferimento di Piano con cui confrontarsi durante lo svolgimento del monitoraggio, eventualmente recuperando le informazioni necessarie a tali verifiche dai monitoraggi dei piani di attuazione e recepimento del PdP;

- prevedere un meccanismo di verifica e rendicontazione dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi del PIT e del PdP, ad esempio individuando indicatori che rendano conto della quantificazione effettiva del ripristino e mantenimento dei terrazzamenti, dell'area sottratta all'abbandono (e della conseguente inversione dei fenomeni di dissesto) e dell'effettiva messa in campo di interventi finalizzati all'obiettivo di "Migliorare la continuità ecologica degli ambienti fluviali".
- individuare indicatori che rendano conto dell'effettiva attuazione delle misure di mitigazione previste dalle NTA del PdP, ad esempio contabilizzando le quantità di risorse idriche recuperate, le quantità di rifiuti da demolizione recuperati e l'entità del contenimento dei consumi termici, elettrici e delle emissioni inquinanti in aria conseguenti agli indirizzi dati dalle NTA.

6.2 Si suggerisce al Proponente di tenere in considerazione quanto evidenziato nel contributo del Segretariato regionale della Toscana in merito alla individuazione di indicatori specifici per i beni culturali e per i beni paesaggistici ai fini del monitoraggio degli impatti sul patrimonio (Tabella oss. 7 Punto 5).

Si ricorda infine che il sistema di monitoraggio dovrà rispondere ai requisiti di cui all'art.29 della l.r. 10/10 con le modalità e procedure di cui all'art. 18 D.Lgs 152/2006 così come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d, della L. 108/2021.

7 Conclusioni

Per la conclusione del processo di VAS ai fini dell'approvazione del PdP "I Territori del Pratomagno" si richiama l'attenzione del proponente su quanto disposto dal Dlgs 152/2006, art. 7. Informazione sulla decisione, lett. a-c.

Si evidenzia che la decisione finale è pubblicata sul sito web, ove sarà possibile visionare il PdP adottato e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, il presente parere motivato, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PdP e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate in merito al monitoraggio.

Si tiene a precisare che il documento di dichiarazione di sintesi dovrà tener conto e dare riscontro del presente parere motivato di VAS oltre che dare evidenza delle controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute, quale esito delle consultazioni.

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Renata Laura Caselli

f.to Marco Carletti

f.to Edo Bernini

f.to Simona Migliorini

f.to Emanuela Balocchini

f.to Marco Masi

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente
Arch. Chiodini Carla